

Numero della proposta

137

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1868

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Gennaio 1868
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Monte Coriolano

Approvata nella tornata del

23. Aprile 1868

Numero della proposta

137

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Gennaio 1868
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore *Monte Lorisano*

Approvata nella tornata del 27. Aprile 1868

N° 137



DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 23 Gennaio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 27 Aprile 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1 De Pasquale UFF. 6 Bortolucci
 » 2 Monti Coriolano » 7 Martelli Prologiumi
 » 3 Monchetti » 8 Puccioni
 » 4 Colotta » 9 Mericali
 » 5 Donati

34

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente De Pasquale
 Segretario Monchetti
 Relatore Monti Coriolano

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 6 Marzo 1868

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>11.11.17</u>	del <u>29. Gennaio 1868</u>	nel <u>l'ufficio 1°</u>
Alle ore <u>11</u>	del <u>11. Febbrajo 1868</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>17. Febbrajo 1868</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>8 1/2</u>	del <u>18. 29. 1868</u>	nel <u>" 1°</u>
Alle ore <u>12 1/2</u>	del <u>19. Feb. 1868</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>11</u>	del <u>6. Marzo 1868</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>"</u>	del <u>"</u>	nel <u>"</u>

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper.

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

35

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata dell'11 gennaio 1868

Approvazione di vari contratti e proposte di vendita
di stabili demaniali

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi uno schema di legge per l'approvazione di vari contratti d'alienazione per trattativa privata di beni immobili dello Stato, ai quali, per viste di maggior interesse generale e per equa condiscendenza pur anco a bisogni e a convenienze locali degne di speciale riguardo, non vennero applicate le norme volute dalle vigenti leggi, e si rende quindi necessaria una espressa sanzione legislativa.

Per la più parte delle vendite, che formano l'oggetto della presente proposta, si procedette prima d'ora alla regolare stipulazione, suggerita dall'urgenza dei casi, ma condizionata alla definitiva approvazione legislativa: per una ne furono convenute soltanto tra le parti contraenti le condizioni, alle quali non fu data per anco la forma contrattuale.

Dalle osservazioni, che andrò più sotto esponendo intorno a ciascuno di tali contratti, reputo che ne sia addimostrata in guisa la convenienza e l'utilità, che non possa venir loro meno il suffragio vostro; e mentre per gli uni io chieggo la vostra approvazione, per l'ultimo invoco l'autorizzazione di mandarlo ad effetto.

1° Per sovrana risoluzione 27 febbraio 1846 dello imperatore d'Austria, e mediante istromento 17 novembre anno stesso del notaro Bresciano Pietro Da Ponte, l'amministrazione dell'Ospitale maggiore di Brescia ottenne l'uso gratuito della soppressa chiesa

Documenti.

1° Atto 21 agosto 1865, rogato Faucanié.

2° Allegati al medesimo.

3° Recapito comprovante la consegna di quadri alla pinacoteca di Brescia.

di San Domenico in quella città, e con essa i locali che vi sono annessi, l'adiacente piazzetta, i mobili e gli arredi sacri; il tutto di ragione della Cassa d'ammortizzazione.

Al verificarsi nel 1848 dei mutamenti politici in Lombardia, il Governo provvisorio di Brescia con decreto del 5 aprile dichiarava di piena e libera proprietà dell'ospedale tutto ciò che col citato istromento gli fu dato in uso dal Governo austriaco.

Tornata la Lombardia in dominazione di questo, vennero dichiarati nulli gli atti del Governo provvisorio, senza però che cessasse nell'Amministrazione del detto ospedale il godimento di quanto s'è indicato qui sopra.

Nello scopo nullameno di togliere i dubbi e di potere liberamente valersene, come il migliore vantaggio dell'ospedale avesse richiesto, nel dicembre 1860 l'Amministrazione medesima avanzava domanda al Governo del Re per ottenere la conferma della rammentata donazione del 1848; ma dessa non venne accolta, non tanto perchè contraria all'interesse delle finanze dello Stato, ma perchè trattavasi d'una donazione dubbia per l'Autorità da cui emanò, e resa nulla dalle successive disposizioni dell'austriaco Governo.

Come però trattasi di beni destinati da lungo tempo ad un'opera tanto filantropica e carissima a quella generosa città, si credette piuttosto di ammettere in massima la vendita dei beni stessi per un equo corrispettivo, colla fondata lusinga che il Parlamento Nazionale non vi avrebbe poi negata la sua definitiva approvazione.

Aderiva l'Amministrazione dell'ospedale bresciano al progetto, e il Genio civile, a ciò invitato, giudicava la soppressa chiesa di San Domenico di un valore di lire 6000, non senza metterne in rilievo lo stato infelicitissimo di manutenzione.

Quanto ai mobili e arredi sacri, consegnati nel 1846 all'ospedale per un valore d'inventario di austriache lire 7649 20, non si potea non tener conto della loro vetustà e conseguente deperimento, e si conveniva un corrispettivo d'italiane lire 2500.

Restavano alcuni quadri di detta chiesa, che l'Amministrazione dell'ospedale dichiarava di lasciare a piena disposizione delle finanze, siccome inutili ai suoi divisamenti.

Constatatosi trattarsi di dipinti di nessuna importanza artistica, in istato di deciso deperimento e di un valore tenuissimo, si credette opportuno consiglio, e bene accetto a quella città l'annuire alla gratuita cessione de' medesimi dipinti alla pinacoteca di colà.

Con atto 21 agosto 1865 del notaro bresciano dottor Giuseppe Faucanié, e colla riserva di sua definitiva approvazione, essendosi proceduto alla solenne stipulazione del contratto, coll'intero pagamento fin d'allora avvenuto del fissato prezzo di lire 8500, altro ora non rimane che di renderlo pienamente esecutivo mercè la sanzione legislativa, che ora appunto invoco, e che, per quanto si è detto più innanzi, spero di conseguire.

2° Sul declinare del 1863 si stava per tentare la vendita coi pubblici incanti del castello demaniale di Fosdinovo, nella provincia Massese, sulla base del suo prezzo estimativo in lire 10,000, quando l'Amministrazione di quell'ospedale, nell'intento di procurarsi un ben adatto locale, ove stabilire il proprio spedale, comodo più dell'attuale, al centro di quella popolazione, e per ampiezza meglio confacente all'uso desiderato, si fece a chiederlo in compra per trattativa privata, offrendone il prezzo peritale aumentato di lire 2000.

Agli apprezzabili motivi qui sopra accennati, altre considerazioni si metteano innanzi dal pio istituto, onde muovere sempre più il Governo all'esaudimento della sua domanda.

Il paese di Fosdinovo, posto nella più alta vetta dell'Appennino, è, come ben lo si può credere, soggetto a venti impetuosissimi e ad ogni maniera d'intemperie, e ne trova efficace riparo dall'estesa mole e giacitura dell'antico castello, i cui vantaggi verrebbero meno al paese ove cadesse in mano di privati speculatori, che, come n'era voce, intendevano demolirlo.

Fu per tutto questo che il Governo reputò di aderire per sua parte ai commendevoli desideri dell'Amministrazione di quello spedale; e, presi i debiti accordi colla società anonima demaniale, procedevasi nel 9 gennaio 1866 alla stipulazione del relativo istromento, per la cui esecutorietà s'invoca ora il vostro suffragio.

3° Nella piazza de' Cavalieri di Pisa sorge un fabbricato detto il *Palazzotto*, di ragione del demanio dello Stato, che il delegato ministeriale alle stime calcolava, in sua perizia 25 gennaio prossimo passato d'un valore di lire 40,960.

Il Consiglio di quella provincia, appoggiato caldamente dalla locale prefettura, e mosso dal bisogno di collocare convenientemente i propri uffizi, che per effetto della vigente legge sull'Amministrazione provinciale non poteano più rimanere confusi con quelli delle prefetture, avanzava le proprie istanze, onde ottenere in compra a trattativa privata l'edifizio surricordato.

Documenti.

- 1° Contratto di vendita.
- 2° Quaderno di stima e recapiti relativi.

Documenti.

- 1° Atto di vendita.
- 2° Quaderno di stima.
- 3° Capitolato.
- 4° Voto della Commissione, e decreto che approva l'elenco.
- 5° Note ipotecarie.
- 6° Estratti di deliberazioni provinciali.
- 7° Elenco estimativo.
- 8° Verbale di consegna.

Consideratosi da un lato l'apprezzabile scopo della domanda, e tenutosi anche di mira il giusto interesse delle finanze, si annuiva in massima alla domanda stessa, ove per altro la provincia si fosse piegata ad aumentare del 10 per cento il precennato prezzo di stima, portandolo a lire 45,056, onde così sopperire al verosimile vantaggio che l'erario poteva ripromettersi dalla gara degli incanti.

La Società anonima, che di buon grado aderiva a un tale progetto, iniziava le necessarie trattative e le mandava a compimento nei termini predetti con atto 6 settembre 1866, del notaro di Pisa dottore Luigi Fontani.

Essendosi di tal guisa conciliato il soddisfacimento d'un importante bisogno d'una cospicua provincia col ragionevole interesse del pubblico Tesoro, non dubito che questo contratto non sia per ottenere il vostro favore.

Documenti.

- 1° Atto Carraglia e Alinori, 20 ottobre 1866, di vendita.
2° Perizia 6 aprile 1866.

4° Dopo, che per la legge 15 marzo 1865, passò dalla lista civile al demanio, con molti altri beni, il teatro di Parma, quella regia prefettura ebbe a fare molte premure, perchè nel servizio delle pompe, del caffè e d'altro, gli fosse aumentata la quantità d'acqua sin qui fruita e consistente in un solo *giulio*, che corrisponde a quanto ne sgorga da una luce circolare di 15 millimetri di diametro.

Venuto in possesso il demanio colla citata legge dei copiosi condotti, che alimentano le fontane di quei pubblici giardini, fu facile di meglio provvedere ai bisogni del regio teatro, coll'assegnarglisi in uso un *giulio* e mezzo d'acqua derivante appunto da que' condotti.

Il *giulio* d'acqua, del quale si è fatto cenno più sopra, proveniente dalle fontane municipali, restava con ciò a libera disposizione dell'amministrazione, cui per conseguenza correva obbligo di trarne con tutta prontezza il miglior vantaggio, a scanso anche del pericolo che, lasciato in disuso, e trattandosi di un diritto di lieve entità, andasse col tempo dimenticato.

Essendo sembrato assai arduo il rinvenire chi, di fronte alle gravi spese di conduzione, ne assumesse il temporaneo affitto, si ritenne assai opportuno tentarne l'alienazione.

Fattane redigere regolare perizia, che a un sì fatto diritto attribuiva il valore di lire 3000, vennero aperti gli incanti nel 20 ottobre dello scorso 1866, e ne rimase aggiudicatario qual miglior offerente per lire 3050 il signor Virginio Marchi di Parma, senza che nel termine *dei fatali* siasi ottenuto aumento di sorta: talchè l'aggiudicazione ne diveniva definitiva a favore del Marchi.

Come però qui trattasi di un ente, che, per le disposizioni dell'articolo 3 (c) del regolamento approvato col regio decreto 14 settembre 1862, n° 812, per la vendita de' beni demaniali, è escluso dalla vendita stessa, all'approvazione del contratto, del quale si è tenuta parola, occorre per conseguenza una speciale sanzione legislativa, che ora richiedo, e che per le premesse considerazioni confido di conseguire.

5° Fra le opere divise dal comune di Firenze per abbellimento e comodo della città v'ha quella di uno stradone alla sinistra dell'Arno, che di mezzo alle colline offra un'amena e gradita comunicazione fra il giardino reale di Boboli, ed il palazzo di Poggio Imperiale, da cui per ampio viale si giunge a Porta Romana.

Poichè a compiere un sì fatto progetto è indispensabile l'occupare alcuni terreni di ragione dello Stato, si fece sollecito il comune di chiederne al Governo l'acquisto, non senza offrire sul loro valore peritale il riflessibile aumento del 50 per cento.

Una tale domanda non poteva non essere favorevolmente accolta dall'amministrazione, la quale, concorrendo così, per quanto era in lei, ad un'opera sì decorosa e cara al paese, assicurava d'altronde al pubblico erario un vantaggio non attendibile dagl'incanti, massime dopo che il comune si fu dichiarato disposto ad elevare l'aumento dal 50 al 60 per cento; cosicchè pei terreni in discorso, costituenti i lotti 3, 4, 5 della fattoria di Poggio Imperiale, stimati in complesso lire 66,106 68, si fissava un prezzo di lire 105,770 69.

Autorizzato il comune per deliberazione 3 aprile 1866 del Consiglio comunale ad un tale acquisto, conseguì per essa la sanzione sovrana mediante decreto reale 7 luglio successivo, e previi accordi colla società anonima, si è proceduto nel 19 novembre 1866 alla stipulazione del relativo istromento con rogito del notaro Spighi, al cui compimento manca solo la riservatavi sanzione legislativa.

6° Mosso dalla necessità di un locale che possa convenientemente servire agli uffici di prefettura e provinciali, non che ad alloggio del prefetto, il Consiglio provinciale di Siena mise gli occhi su quel palazzo ex-reale, ora spettante al demanio dello Stato, e ne chiese istantemente l'acquisto.

Aderendo a questa domanda, si viene non solo in aiuto d'un deciso bisogno della provincia, ma si coopera pur anche al conveniente assetto di servizi governativi; nè poteva il Governo non accoglierla in massima, tanto più che respingendola avrebbe negato alla provincia di Siena quel trattamento che in iden-

Documenti.

- 1° Deliberazione del Consiglio comunale, 3 aprile 1866.
- 2° Regio decreto 7 giugno 1866.
- 3° Elenco 1° dei beni demaniali presso Firenze.
- 4° Rogito Spighi, 15 novembre 1866.

Documenti.

Un fascicolo con apposito inventario dei recapiti, tra cui il rogito Buffi, 15 dicembre 1866.

tiche o meno riflessibili circostanze ha usato ad altre provincie.

Compiutasi la stima dell'immobile, al quale è attribuito un valore di lire 144,591 40, si aprivano tra la richiedente provincia e la società anonima le debite trattative di compra-vendita, che vennero ridotte in forma solenne nel 15 dicembre 1866 per rogiti del notaro dottore Flavio Buffi coll'aumento del 5 per cento sul detto prezzo di perizia, e così per una somma di lire 151,820 97, che, racchiudendo un equo vantaggio per le finanze dello Stato, aggiugne un peso sempre maggiore alle premesse considerazioni, perchè il contratto stesso consegua il favore del vostro suffragio.

Documenti.

- 1° Rogito Tavassi, 16 gennaio 1867.
- 2° Rogito Tavassi, 22 maggio 1867.
- 3° Nota ipotecaria.
- 4° Quaderno di stima.

7° Per la soppressione dei Padri Operai di San Giorgio Maggiore di Portici passavano al demanio dello Stato due edifici colà posti, del complessivo valore peritale di lire 94,509 86.

Sui primi del 1864 quel municipio, vivamente appoggiato dalla prefettura di Napoli, domandava di poter acquistare per trattativa privata gli edifici suaccennati, ch'ei proponevasi destinare ad uso de' suoi uffizi, delle scuole, della guardia nazionale e degli asili infantili.

Come però una tale domanda non era stata fatta entro il termine voluto dall'articolo 29 del regolamento 25 settembre 1862 per l'esecuzione della legge 21 agosto anno stesso, numero 794, non era più il caso di assecondarla a sensi del disposto dall'articolo 6 della legge medesima.

Non poteva nullameno il Governo mostrarsi sordo del tutto ai desiderii del municipio, aventi uno scopo di tanto vantaggio materiale e morale per quelle popolazioni, e d'accordo colla Società anonima si aprivano trattative per la vendita degl'immobili sulla base del loro prezzo peritale da essere convenientemente aumentato a corrispettivo di quell'utile che poteasi aspettare dall'esperimento de' pubblici incanti.

Al seguito di opportune trattative, veniva il prezzo stesso determinato in lire 110,000; e così di 15,490 14 lire al di sopra del valore di stima, e per rogito 16 gennaio 1867 del notaro Gaetano Tavassi di Napoli ebbe luogo la solenne stipulazione del contratto di compra-vendita; al qual contratto fa seguito l'altro del 22 maggio dell'anno stesso e del medesimo notaro in forza del quale rimane formalmente convenuto come il prezzo surriferito abbia da essere integralmente soddisfatto in cinque rate annuali.

Da quanto si è accennato più innanzi risulta ad evidenza che, se il municipio di Portici non potè giovarsi dei favori accordati dall'articolo 6 della legge 21

agosto 1862, lo si deve unicamente a un difetto di forma, non alla mancanza dello scopo voluto dalla legge.

Qual pregiudizio n'abbia perciò risentito il Comune, qual vantaggio il Governo, lo fa palese le premesse cifre, e vo quindi fidente del pieno vostro suffragio al contratto di cui tenni parola.

8° Erano già promulgati gl'incanti per la vendita di non pochi beni demaniali posti in Livorno, o prossimi a quella città, allorchè il comune si fece a domandare l'esclusione dagl'incanti di taluni di essi beni, e precisamente dei lotti 4, 13, 14, 16, 21 e 23 dell'elenco 1°, di un complessivo valor peritale di lire 64,733 11, e la vendita a lui per trattativa privata, onde valersene a servigi di pubblica utilità, ad ampliamento cioè del cimitero, a deposito de' pubblici ammazzatoi, a miglioramento dello spedale, a magazzini e *docks*, ed a vantaggio di pubblici passeggi od altro.

Per quanto all'esaudimento della domanda ostasero le leggi in vigore, fatto nullameno riflesso alla pubblica utilità dello scopo, alla convenienza del prezzo che il comune ne offriva, quello cioè di perizia, colla media dell'aumento che si sarebbe ottenuto dalla vendita per incanto degli altri lotti in quella località, e alla fiducia che il Parlamento nazionale non avrebbe negato il suo voto a un sì fatto contratto, vi si procedette nel 21 maggio di questo medesimo anno a mezzo della segreteria prefettizia di Livorno.

E poichè l'aumento verificatosi nelle avvenute vendite degli altri lotti riusciva in media di un 25 68 per cento sopra al valore di perizia, così il prezzo da sborsarsi dal comune pel suo acquisto si elevava dalle peritali lire 64,733 11 alla somma di lire 81,356 53.

Signori, credo superfluo, di fronte alle addotte circostanze, ripetere qui la mia fiducia del vostro favorevole accoglimento ad un contratto che, contentando le commendevoli mire del municipio, soddisfa appieno all'interesse delle finanze.

9° Nel gennaio 1866 veniva riconsegnato al demanio dello Stato il regio palazzo di Lucca, che fino a quell'epoca faceva parte della lista civile di S. M. il Re.

In quello stesso mese si fece innanzi la deputazione provinciale di colà, chiedendo in compra, per trattativa privata, sulla base del suo prezzo peritale di lire 282,562 33, il detto palazzo, non solo per valersene negli usi indispensabili de' suoi uffizi, ma per salvare puranche un'opera monumentale dalle degradazioni, cui di leggieri andrebbe incontro, ove per avventura cadesse nelle mani di privati speculatori.

Non poteva il Governo mostrarsi indifferente a una

Documenti.

Un fascicolo con relativo inventario.

Documenti.

Un fascicolo di carte con inventario.

domanda che tendeva in sostanza a soddisfare un deciso bisogno di quella provincia pel migliore esercizio di sua amministrazione, e a contentare l'onesto desiderio del paese, che di mal animo avrebbe veduto non conservato un edificio ch'ei reputa decoroso per artistici pregi e per istoriche memorie, e, tenuto di vista il conveniente interesse delle finanze dello Stato, se ne combinava la vendita per 300,000 lire, e la si riduceva in pubblico istromento mediante rogito del notaro lucchese, dottore Pietro Biagi, del 6 luglio 1867, con riserva della definitiva approvazione legislativa, che tanto maggiormente confido di conseguire, se si consideri che, al giusto contentamento di una illustre provincia, andò di pari passo un ben rilevante vantaggio pel pubblico erario.

Documenti.

1° Atto di cessione, 24 settembre 1867.

2° Tre tipi relativi.

10. Era da molto tempo nei desiderii della cittadinanza e del municipio di Parma di dotare quella città di un teatro secondario per rappresentazioni diurne e notturne.

Il municipio a seguito di studi fatti riconobbe che il luogo, ove più opportunamente poteva essere situato, è il Giardinetto della Pilotta, attiguo a quel palazzo ex-reale. Pertanto, fino dal 1863, essendo allora il detto palazzo assegnato in dotazione alla Corona, il municipio entrò in trattative col Ministero della casa di S. M. per avere la cessione gratuita dell'area necessaria, e il detto Ministero, sotto l'osservanza d'alcune cautele, e per quanto era da lui, acconsentiva in massima alla domanda.

Gli accordi non aveano presa per anche una forma definitiva, allorchè per la legge di dotazione 14 marzo 1865 la Corona abbandonava il reale palazzo di Parma, e le trattative restavano sospese, anche perchè le condizioni economiche di quel municipio si erano fatte assai deteriori.

Una risorsa però gli sopravvenne col dono fatto a quella città dal francese Reinech della somma di lire settantun mila, che fu deciso d'impiegare nella costruzione del nuovo teatro.

Non tardò il comune ad aprir trattative col Governo per la bramata cessione di area, dichiarandosi anche disposto a pagarne un equo corrispettivo; ma di fronte alle vigenti leggi non si potea che dichiarargli essere al di sopra delle facoltà del potere esecutivo l'assecondare una siffatta richiesta.

Allora il municipio, ritenendo che il divisato teatro potesse considerarsi come opera di pubblica utilità, sia assolutamente in se stesso, sia relativamente al bisogno di dar lavoro alla classe artigiana, chiese l'espropriazione forzata del necessario terreno, e l'ot-

tenne in piena conformità della legge 25 giugno 1865.

Costretta l'amministrazione ad ammettere l'utilità dell'opera, e mancante di speciali ragioni per opporsi alla domandata espropriazione, si limitò a provvedere che il nuovo teatro non arrecasse agli attigui fabbricati di sua proprietà verun danno o servitù, non senza incaricare l'ufficio del Genio civile della stima del giardinetto della Pilotta e dell'incluso piccolo fabbricato, non avendo del resto occultate benevoli intenzioni riguardo alla misura del prezzo, onde non recare ostacoli al compimento della progettata intrapresa.

Il valore di detti beni sarebbe stato elevato alla somma di lire 27,618 50. Ma tanto la prefettura, quanto la direzione demaniale ritennero concordemente una tale stima basata sopra criteri, che nell'attuale condizione della città di Parma hanno cessato d'essere esatti, e il valore sovr'indicato di gran lunga superiore a quel giusto prezzo che si potrebbe ora ripromettere dalla vendita loro, che appena potrebbe giungere alla metà della somma esposta dal Genio civile.

Se non che, anche ridotto alla metà, e così a circa lire quattordicimila, non sarebbe il corrispettivo sopportabile dal comune, il quale dichiarava di non poter assolutamente sorpassare la somma di lire sei mila; e l'insistere per conseguire un corrispettivo maggiore sarebbe stato lo stesso che elevare un ostacolo insormontabile al conseguimento del desiderio di quella benemerita cittadinanza.

Molti e gravi motivi consigliarono in questo caso di usare al municipio parmense tutti i possibili riguardi. La città di Parma fu privata, com'è ben noto, per le vicende politiche, di rilevanti risorse, e trovasi pur troppo in via di rapido decadimento. Ragionevoli facilitazioni per compiere un'opera, da cui essa crede di trarre qualche nuovo lustro e qualche decoro, erano perciò suggerite dalla vista di alleviare in alcun modo le dispiacenze di una condizione non prospera, e di evitare nuovi pretesti a malcontento; tanto più che ogni idea di lucro è estranea dagli intendimenti del municipio, imperocchè ove dal nuovo teatro risulteranno profitti, son dessi fin d'ora destinati esclusivamente agli asili infantili, e ad altre simili istituzioni di educativa beneficenza.

E fu per tutto questo che il Governo accoglieva l'offerta delle lire 6000; e procedeva nel 24 settembre prossimo passato, per atto della segreteria della regia prefettura di Parma alla solenne cessione dell'area in discorso, colla riserva per altro della sanzione legislativa, non pel contratto in sè, che è una conseguenza

di espropriazione, come si è detto, per opera dichiarata regolarmente di pubblica utilità, ma per la misura del corrispettivo, la cui eccezionale determinazione è al di sopra del potere esecutivo.

Credo però che i motivi più sopra svolti, e che mossero il Governo a tanto, saranno del pari da voi apprezzati, ed attendo quindi fiducioso il favorevole vostro suffragio al contratto, che ora vi sottometto.

Documenti.

1° Progetto di convenzione.

2° Nota 27 gennaio 1865 del Ministero della guerra con due allegati.

3° Voto del contenzioso finanziario.

11. Per antica disposizione del cessato Governo granducale della Toscana l'ospedale militare esistente nella piazza di Portoferraio era tenuto a ricoverare e curare, senza distinzione di età, di sesso e di genere di malattia, i malati che vi avessero inviati i comuni dell'isola d'Elba, mediante una retribuzione di *crazie* 14 per individuo e per giornata, da pagarsi all'amministrazione militare.

Fin dal 1860 fu avvertito come una siffatta anomalia fosse fonte di gravi inconvenienti, e fu avvisato ai mezzi di farla cessare.

Riconosciuto anzitutto che la proprietà del fabbricato era piena ed intera nel demanio dello Stato, e che la sua capacità non era sufficiente per formarvi due spedali distinti, uno cioè pei borghesi, l'altro pei militari, il mezzo che si ritenne più acconcio per metter termine a un tale stato di cose fu di dichiarare l'ospedale suddetto succursale a quello divisionario di Livorno, estendendo così al primo le disposizioni vigenti in ordine agli ospedali militari del regno, le quali non consentono che vi vengano ricoverati altri all'infuori dei militari.

Questo partito trovò opposizione per parte del municipio di Portoferraio, il quale convenne in giudizio l'amministrazione militare per farla condannare a mantenergli *il quasi possesso della comodità* di cui si è fatto parola più innanzi, e tanto in prima istanza per sentenza del 15 dicembre 1864, come in appello, l'amministrazione della guerra fu condannata ad accogliere nuovamente i borghesi, e nelle spese del giudizio.

Secondo un parere emesso allora dal Consiglio di Stato, si avrebbe potuto promuovere l'emanazione di un decreto reale, che, derogando alle concessioni del granduca di Toscana, togliesse ogni ragione ai municipi dell'isola d'Elba di far ricoverare i loro malati nell'ospedale militare; ma al Consiglio dei ministri non sembrò conveniente l'appigliarsi a siffatta misura, e il Ministero della guerra dispose conseguentemente perchè avesse luogo di nuovo l'ammissione dei malati borghesi nell'ospedale suddetto.

Posteriormente a questi fatti il municipio di Porto-

ferraio dimostrò idee più concilianti e propose una transazione sulle basi seguenti, cioè:

1° Che l'amministrazione militare avesse a pagare le spese dei due giudizi, alle quali danno diritto le due sentenze, in complessive lire 430 30;

2° Che resarcisse il danno patito dal comune per la misura che diede origine alla causa giudiziale, a senso delle pronunciate sentenze;

3° Che cedesse al municipio uno stabile di proprietà demaniale da potersi ridurre ad uso di ospedale; quale, per esempio, il casamento delle caserme, oppure il casamento detto del Ponticello;

4° Finalmente che somministrasse una corrispondente dote di letti, mobiliare ed attrezzi.

Non rimanendo al Governo altro mezzo per raggiungere il proprio scopo, che quello di una transazione colle parti interessate, furono trovate in massima accettabili le surriferite proposte, e in base ad esse furono aperte trattative col municipio di Portoferraio, con essersi convenuto ciò che segue:

a) Pagamento per parte dell'amministrazione militare delle spese del processo in lire 430 30.

b) Cessione al municipio predetto in assoluta proprietà dello stabile demaniale detto Ponticello, con un'area nella parte posteriore di metri dieci di larghezza;

c) Pagamento, per parte dell'amministrazione della guerra e per una volta tanto, al municipio, della somma di lire 4500, a titolo di dotazione di uno spedale civile, e di risarcimento di ogni e qualunque danno e spesa derivante dalla lite in discorso;

d) Accettazione, per parte del municipio, di tutti gli obblighi dell'amministrazione militare verso gli altri municipi dell'isola, di ricoverare, cioè, e curare nel nuovo spedale tutti i malati borghesi poveri di quei comuni, mediante il pagamento della stabilita indennità a carico de' comuni medesimi.

E in base a questi termini si procedette nel 30 ottobre 1866 al relativo progetto di convenzione tra il Ministero della guerra e il municipio di Portoferraio: il qual progetto racchiudendo, come s'è visto, la cessione di uno stabile demaniale in via di transazione, e conseguentemente senza le formalità che le leggi prescrivono in questa materia, a renderla quindi efficace vuolsi una speciale sanzione legislativa.

La quale mi faccio ad invocare, fiducioso di conseguirla, ove si guardi alle circostanze qui sopra accennate, e che, a togliere dallo spedale militare di Portoferraio l'obbligatoria quanto sconveniente promiscuità di malati borghesi, non restava altro partito ad ab-

bracciare che quello stabilito colla convenzione del 30 ottobre, sgravando così l'amministrazione dello Stato da una incompatibile servitù senza venir meno, anzi cooperando validamente al miglior vantaggio della povertà sofferente de' ricordati comuni.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà dellanazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti :

A) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato all'ospedale maggiore di Brescia della soppressa chiesa di San Domenico in quella città coi relativi mobili e arredi sacri, al prezzo di lire 8500, ed alle altre condizioni apparenti dall'istrumento ricevuto dal notaro bresciano, dottor Giuseppe Faucanié del 21 agosto 1865.

B) Di vendita fatta dall'amministrazione demaniale a quella dell'ospedale degl'infermi di Fosdinovo del fabbricato, ivi posto, detto il *Castello*, per il prezzo di lire 12,000, come da rogito del notaro massese, dottore Ultimio Carlo Pieroni, 9 gennaio 1866.

C) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Pisa per il prezzo di lire 45,056 di quell'edificio demaniale, detto il *Palazzotto*, posto nella piazza de' Cavalieri, come da istrumento 6 settembre 1866, del notaro pisano Luigi Fontani.

D) Di vendita che l'amministrazione demaniale ha fatta al signor Virginio Marchi di Parma per il prezzo di lire 3050, come da rogito di quei notari, dottor Guglielmo Carraglia e dottor Germano Alinori, 20 ottobre 1866, del diritto spettante al Demanio di derivare un *giulio* d'acqua di fontana dal bocchetto esistente nel registro o vasca della piazza grande di Parma.

E) Di vendita fatta dal demanio dello Stato al comune di Firenze dei lotti 3, 4 e 5 (Elenco 1) della fattoria di Poggio Imperiale pel prezzo di L. 105,770 69, giusta rogito 19 novembre 1866 del notaro Spighi.

F) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Siena del palazzo ex-reale, posto in quella città, al prezzo di lire 151,820 97, e alle altre condizioni risultanti dal rogito 15 dicembre 1866 del notaro dottor Flavio Buffi.

G) Di vendita fatta dall'amministrazione demaniale al municipio di Portici di due edifici provenienti dai

Padri operai di San Giorgio maggiore di quella città, costituenti il lotto 1, elenco 50, della provincia di Napoli, per il prezzo di lire 110,000, come da rogito del notaro napoletano Gaetano Tavassi 16 gennaio 1867.

H) Di vendita al comune di Livorno degli stabili demaniali costituenti i lotti 4, 13, 14, 16, 21 e 23 dell'elenco 1 di quella provincia, al prezzo di 81,356 53 lire, giusta rogito 21 maggio 1867, seguito davanti la segreteria della prefettura di Livorno.

I) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Lucca di quel palazzo ex-reale per il prezzo di lire 300,000, giusta istromento del notaro lucchese dottor Pietro Biagi, del 6 luglio 1867.

K) Di vendita fatta dal demanio al municipio di Parma dell'area del giardinetto con piccolo fabbricato in prossimità all'edificio detto della Pilotta, al prezzo di lire 6000 e alle condizioni tutte apparenti dall'istromento 24 settembre 1867, seguito davanti la prefettura di Parma a mezzo del proprio segretario.

Art. 2.

Il Governo del re è autorizzato

A cedere al municipio di Portoferraio quel locale erariale detto dell'Ambulanza per stabilirvi un pubblico spedale a beneficio anche dei malati poveri appartenenti ai comuni dell'isola d'Elba, e sotto le altre condizioni apparenti dalla convenzione seguita il 30 ottobre 1866 tra il detto municipio e l'amministrazione della guerra.

Art. 3.

L'approvazione del contratto autorizzato coll'articolo 2 avrà luogo per decreto del Ministero delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.

N. B. *I contratti e documenti relativi trovansi presso la segreteria.*

Commissione
sul progetto di legge presentato dal Min.
del Istr. e Finanze

Approvazione di vari emendamenti e
proposte di vendita di Stabili Finanzi-
aria

Veduta del 29. Gennaio 1868

Il sig. vices presidente dell'Assemblea

a Presidente = Dr. Sargenti

Signore = Mancini

aperta la discussione generale con
la parola

L'on. Mancini propone i documenti
vincenziani in vigore per diversi
giorni per lo studio di tutte le
commissioni

L'on. bollotta propone di studio per
un emendamento proposto dalla
commissione di studio finanziaria ad
alcune parti e proposte

L'on. Mancini propone nulla, tutto
e così

L'on. Mancini propone di studio per
opposizione di studio di studio di studio
regole per lo studio di legge
e indifferente

L'on. bollotta insiste e così il Mancini
e propone proposta del presidente di studio
conferma del Dr. di studio i progetti
studio anche per tutte le commissioni di studio

L'on. Mancini propone che i progetti restino in
suspensione e disposizione per lo studio

Dei Commissionari

d'ora in avanti programmati con loro
missioni per le parti

superiori proposte da parte, Montecchi,
e Monte "monte" e
proposte Monte

La commissione è composta di 10. Febbre
ore 11 -

Il Presidente
Galea Dargatz
Mammola

1
Fiducia del dì 11 febbraio.

Messo in discussione il progetto ministeriale in
singoli articoli.

3. - Il 1.° articolo cessionaria della Chiesa di S. Do-
menico all'ospedale maggiore di Brescia - Approvato
con incarico al commissario di vedere l'documento
dal Ministero

2. - Vendita del Castello di Fossombrino al Comune
approvato

3) Vendita Salergo nella Piazza Cavallotti Pisa
alla Provincia - Vi è una differenza per le date
di fronte e per cui - approvato

4) Vendita del finto d'argento di Parma al Mus.
m. - approvato

5) Vendita al Comune di Firenze di alcuni terreni
di Saggio Sperimentale - approvato

6) Vendita Salergo reale a Siena - approvato -

7) approvato il contratto con Portici -
e pubblica

8) Vendita di terreni al Comune di Livorno
approvato

9) Vendita Salergo reale alla Provincia - approvato

10) Vendita terreno a Suona per teatro - sorpresa

11) per nuove ingegnerie di fatto incaricato
l'On. Manti per annuale

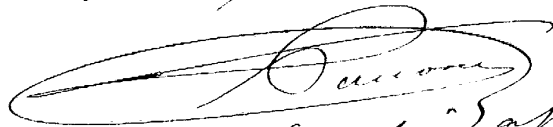
Ingenuità del 1.° ospedale pubblico col
Comune di Porto - Franco - approvato -

Minima la maggioranza al giorno 17 - ore 11

Ministero

Scritto del 19 feb 1868

L'Amministrazione incaricata di progettare:
Dep. de' Partiti, Monte Gioiolo,
Collotta, Provolone e Puccini,
presso in capo il progetto di legge d.
N.º 162, che approva:
si proceda quindi alla nomina del Relatore.
e viene eletto l'on. Monte Gioiolo.



Il Segretario Aperto

Scritto 6. marzo 1868

La Commissione incaricata dall'on. Di' Saragnelles,
Monte e Mandetta ha assistito alla lettura
della relazione fatta dall'on. Monte Gioiolo
completamente approvata in tutte le sue parti
e approvata pure la domanda e proposta di legge
che viene in una sola legge, e due ^{proposte} presentate
tutte dal Ministero.

per tutte le leggi.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**De Pasquali, Monti Coriolano, Ronchetti, Collotta, Donati,
Bertolami, Martelli-Bolognini, Puccioni, Meriardi**

sui progetti di legge presentati dal ministro delle finanze

nelle tornate dell'11 gennaio e 7 febbraio 1868

Approvazione di vari contratti e proposte di vendita
di stabili demaniali

Cessione al comune di Livorno dei forti di Porta Murata
e dei Cavalleggieri.

Tornata del 6 marzo 1868

Tutti gli uffizi della Camera furono concordi, o signori, nell'ammettere ed approvare i concetti che animano lo schema di legge presentato dal signor ministro sopra le finanze l'11 gennaio 1868. Questa proposta concerne la vendita, in dieci località, di alquanti e diversi stabili demaniali, e la cessione al municipio di Portoferraio di un fabbricato e adiacenze per transazione di liti. A tale cessione altra se ne aggiunse, in favore della città di Livorno, con separato progetto di legge 7 febbraio trascorso; progetto che, per mozione dello stesso signor ministro, fu deferito all'esame della Commissione parlamentare, a nome della quale il sottoscritto ha l'onore di riferire. Ed è mente di essa Commissione che pure la seconda cessione si compia con unico atto legislativo, ragione per cui della medesima eziandio qui si tiene discorso.

Laonde la entità degli stabili o proprietà di che si

tratta può riassumersi ed esporsi in prospetto nell'elenco seguente, a ciascuno stabile notando allato il prezzo rispettivo pel quale è venduto o ceduto.

1° Chiesa soppressa di San Domenico in Brescia, con adiacenze ed annessi, per	L. 8,500
2° Castello di Fosdinuovo in Lunigiana per »	12,000
3° <i>Palazzotto</i> (così nomato) nella piazza dei Cavalieri in Pisa, per »	45,056
4° Ragione d'acqua conduttata in Parma per »	3,050
5° Tre poderi con villa presso al Poggio Imperiale, suburbio di Firenze, per . . . »	105,771
6° Palazzo già reale in Siena per . . . »	151,821
7° Fabbricati di abitazione, con fondaci ed accessori in Portici, per »	110,000
8° Terreno, chiuso e fabbricati vari in Livorno, per »	81,356
9° Palazzo regio di Lucca per »	300,000
10° Giardinetto della Pilotta, attiguo al palazzo reale di Parma, per »	6,000
11° Cessione al municipio di Portoferraio del fabbricato detto <i>del Ponticello</i> ed aree adiacenti, per »	»
12° Cessione al municipio di Livorno dei forti di Porta Murata e dei Cavalleggieri per »	231,000
Somma del ritratto o prezzo convenuto L.	<u>1,054,554</u>

La relazione circostanziata, che precede ambo i progetti di legge 11 gennaio e 7 febbraio (1868), dà conto, per ogni stabile o proprietà diversa, degli estremi del contratto, delle fasi che esso subì, e dei particolari che gli sono propri; non che dà conto delle ragioni che determinarono ciascuna vendita o cessione in quel modo e non altrimenti. La relazione è sussidiata dal deposito di ampi documenti che giustificano in ogni parte gli atti dell'Amministrazione; sia riguardo alla identificazione dei fondi ed al rispetto estimativo, generalmente parlando; sia riguardo al lato legale e di prassi; come pure rispetto alle cautele e guarentigie necessarie ed al procedimento di regola. Lo insieme di questi documenti, bene e chiaramente ripartiti, la vostra Commissione, o signori, decise (appena scambiato il rispettivo mandato degli uffizi) che sarebbe stato ostensibile ad ogni suo membro pel lasso di dieci giorni, innanzi di ragunarsi pella trattazione dell'affare.

Con piena cognizione di cosa pertanto la Commissione procedette all'esame ed alla discussione sopra ogni contratto, considerando qualunque ad uno ad uno separatamente, e per ciascheduno distinguendo il

compito tecnico dal giuridico. Più commissari si mostrarono padroni delle particolarità di processi voluminosi, e parecchie e svariate ragioni furono messe avanti e dibattute intorno ad ogni subietto della legge. E quasi sempre per concorde definizione si venne nel partito di dovere, ora per questo ora per quel motivo efficiente, approvare l'operato del Ministero, non solo in massima, ma anco nella specifica applicazione.

Ed in vero, circa alla massima, ella è cosa che di per sè stessa da tutti si gusta e si raccomanda, la opportunità cioè, per non dire la convenienza, che lo Stato si sbarazzi di proprietà a sè inutili ed anco onerose, per passarle in mano degli enti morali rappresentanti il luogo, ovvero la città o la provincia, che massimamente di quelle proprietà possono approfittare. E possono approfittarne a vantaggio proprio e comune, e con decoro e soddisfazione, che, per alcuno in specie degli stabili più cospicui, può attingere un riflesso di giusta aspirazione (se non di diritto) dal ricordare che, probabilmente, quel grandioso edificio surse e s'aggrandì pel fatto degli avi e con l'oro dei nativi contribuenti. Inoltre alcuni degli stabili enunciati entrano nel novero dei beni demaniali iscritti nello elenco formante base dell'atto legislativo, che approvò l'apposita convenzione stipulata colla società che assunse il carico di procurare la vendita di quei beni, di guisa che per detti stabili la sanzione oggi richiesta si limita alle specialità pattuite di trasmissione od altro.

Quanto ai particolari di ogni singolo contratto sarebbe assunto lungo e tedioso se si presumesse di qui esporne tutte le circostanze ed accidenti. La relazione ministeriale pone fedelmente sulle tracce delle pratiche passate, e nota sommariamente le cose necessarie a sapere per formarsi congrua idea della portata della legge e dei supremi motivi che la infondono, per ciascun capo o soggetto. Il consenso ed il concorso della società sopra la vendita dei beni demaniali mai manca (nelle forme legali) per quei contratti i cui stabili sono iscritti nell'elenco che dà ragione all'ingerimento di essa società. Il resto apparisce savio, regolare e da approvarsi.

Ciò non pertanto, piacendo dare alla Camera un saggio materiale della estensione di esame e della freddezza di giudizio che hanno presieduto i raffronti ed i sindacati della Commissione, aggiungeremo alcun che intorno eziandio alle specialità dei singoli contratti, riportandoci per ogni di più alla relazione ministeriale, agli atti depositati in segreteria, ed alla discussione della legge, ove ne facesse d'uopo.

La proprietà della chiesa soppressa di San Domenico in Brescia si consolida nell'ospedale di quella benemerita città, la quale già la possiede sino dal 1848, per dono del Governo provvisorio di allora, dono non riconosciuto dagli Austriaci in diritto, mentre tuttavia rispettarono l'uso in fatto. Pretendere maggior prezzo di quello concretato per transazione, parrebbe cosa contestabile, esosa ed impolitica.

Il castello feudale di Fosdinuovo va all'amministrazione dell'ospedale del luogo con prezzo superiore di un quinto alla stima; omessi gl'incanti che non potrebbero lassù trovare concorrenza, come ebbe pure a riconoscere la società cointeressata nella vendita dei beni demaniali. Ed è alienazione per scopo benefico, con sicura utilità, non potendo i 60 ambienti del castello e le sette are di suolo unito trovare nell'Appennino prezzo effettivo, a valore di materiali, equivalente allo stabilito, indipendentemente dall'annua rendita (pure presuntiva) di lire 450.

Il Palazzotto di Pisa, a tre piani con 52 ambienti, si converte in residenza degli uffici dell'amministrazione della provincia, e si cede all'amichevole, consenziente la società cointeressata, mediante l'aumento del dieci per cento sul prezzo di perizia, fondato sulla rendita stimata di lire 3000 al lordo. Non sembra perizia così elevata, la cui cifra forse l'asta non avesse potuto innalzare al disopra, per avventura, del prezzo convenuto. Ma, a fronte del nuovo uso e delle vive istanze per conseguirlo, la Commissione ha creduto che ogni diversa presunzione dovea cedere e sarebbe stata frustanea.

Il diritto di acqua derivante dalla fontana di Parma, in piazza grande, è stabilito per orifizio guarentito nella vasca che provvede alla competenza del fluido tra altre derivazioni; ed è oggetto certo e precisato come ente a sè, indipendentemente affatto dall'acqua di pubblico servizio. Tale qualità, constatata e riconosciuta, quietò il rilievo di qualche commissario che aveva mandato di chiarire se la vendita non portasse danno alle ragioni della città. D'altro canto la vendita stessa procedette con esperimento di asta, previo capitolato e stima regolari.

Il comune di Firenze, all'oggetto di ampliare la città, ottenne di addivenire proprietario dei tre poderi con villa al Poggio imperiale, della superficie complessiva di ettari 13,77, aumentando di oltre la metà il prezzo di stima, sì bassamente dedotto per circa lire 66 mila. Colla concorrenza all'asta potevasi forse conseguire maggiore aumento, attesa, se non altro, la specialità della situazione. Ma dacchè al partito concorse la so-

cietà cointeressata nella vendita dei beni demaniali; ed in grazia dell'uso a che il comune destina il suolo acquistato, non giova indagare più oltre, e sembra consiglio contentarsi.

Il palazzo ex-reale di Siena consta di tre gruppi di stabili diversi, il principale dei quali novera 356 ambienti, oltre cortile, giardino, cisterne, ecc., e possiede sette ingressi. Il secondo fabbricato ha 62 ambienti oltre un belvedere, e sedici il terzo fabbricato, chiamato *delle scuderie*. Sono in totalità 434 vuoti, molto divisibili a quel che sembra, e perciò atti a proficuo impiego che la stima lascia di considerare. Invece, in globo, essa assegna al cumulo degli stabili la rendita annuale di lire 10 mila, decurtata per lire 2770 da detrazioni, tra le quali figurano pur lire 600 a titolo di lavori di pronto restauro! È abbozzo di stima che non fa onore al suo compilatore, l'ingegnere capo governativo della provincia, e segna prezzo per avventura inferiore al reale e reperibile. Tuttavolta il contratto è fatto; il prezzo fu lievemente aumentato; le trattative private vennero altresì consentite dalla società cointeressata alla vendita dei beni demaniali; nel palazzo già reale s'installa l'amministrazione provinciale; la città potrebbe rammaricarsi di ogni incaglio; e per tutte queste ragioni la vostra Commissione, o signori, è di parere di passare sopra ad ogni ulteriore indagine ed approvare.!

L'opposto di quanto si è notato per Siena avviene rispetto agli stabili di Portici. Questi sono accuratamente stimati, secondo la rendita effettiva, fondaco per fondaco, quarto per quarto di abitazione. La stima è persuadente e regolarissima: tuttavolta le trattative private conseguirono sul suo risultamento l'aumento di quasi il venti per cento (nullostante la nuova destinazione ad uso pubblico) con vero vantaggio dell'erario.

Svariate e molteplici sono le proprietà di cui il municipio di Livorno si fa possessore in conseguenza della presente legge. Colla prima vendita acquista sei lotti, che sono: un terreno prativo presso il campo santo, della estensione di ettari 5,30; due fabbrichette nella corte dell'ospedale, di superficie assieme metri quadrati 145; un piazzale con 200 buche da grano sul bastione (escluse le mura), della superficie di ettari 1,49, contenente pure quattro fabbricati ed un magazzino sotto la rampa di ascesa. Inoltre il chiuso de' Cavalleggieri presso Antignano della estensione di are 77, e segnatamente l'edificio denominato *dell'ospedale*, costituito di casamento a tre piani con 80 ambienti, piazzale attorniato da muri e terreno pure recinto. La cessione

posteriore, proposta col progetto di legge 7 febbraio, riguarda i disusati forti di Porta Murata e de' Cavalleggeri. La stima dei primi cinque lotti non dà a dire: quella dell'ultimo lotto, ossia del cospicuo fabbricato dell'ospedale, sembra bassa per varie ragioni che qui sarebbe lungo toccare, ed anche perchè apparisce compendiosa e poco analitica. In forma peraltro tutto è regolare, nè di leggeri si potrebbe infirmare l'operato del perito governativo. Di più, l'insieme della vendita fu concordata, per tutti e sei i lotti (consenziente la società cointeressata), coll'aumento del 25,60 per cento sui prezzi di perizia, rapporto medio degli incrementi ottenuti dal calore dell'asta pei beni posti all'incanto in quelle località. Tale notevole aumento sembra atto a sanare ogni rilievo estimativo, e perciò, ed in grazia della città di Livorno, la Commissione accetta francamente l'atto ministeriale e la sanzione delle private trattative. Quanto alla cessione dei disusati forti, le medesime è da riflettere essere forse l'unico mezzo di conseguire un prezzo per edifici, che difficilmente si prestano ad usi privati; prova che il municipio li richiede per istituire scali da costruzioni navali (utilissimo impiego) e per ampliare il pubblico passeggio. Anche a riguardo quindi della nuova destinazione la cessione merita incoraggiamento e soddisfa.

Notoria è la grandiosità e la magnificenza del palazzo già ducale, poi reale di Lucca. È edificio veramente regale, spartito in più quarti ed ambienti, e più che molti, sontuosi. In parte può dirsi oggetto e capo di arte. Per tali qualità peraltro meno si deve riconoscere acconcio a reddito materiale, e quindi a notevole stima, massime a riguardo della strettezza della città in cui sorge. Mancando la concorrenza all'acquisto cessa l'elemento vivificatore del valore. Il prezzo non può considerarsi se non se in globo e per intuito piuttosto che per raziocinio o rigore di analisi. E così noi lo consideriamo; e così diciamo che ritrarre dall'alienazione di quello stabile la rispettabile somma di 300 mila lire, è già abbastanza e competente sotto tutti i rispetti. Dobbiamo godere che Lucca prenda cura del più sontuoso tra i suoi palagi, e lo sbarazzarne l'erario del congruo mantenimento è vero beneficio.

L'articolo che più dette a fare alla Commissione si fu il giardino della Pilotta in Parma. Tutto è singolare per ciò che riguarda quest'oggetto. Un commissario venne incaricato di chiedere più schiarimenti al Ministero delle finanze, e le sue indagini ebbero per risultato il riconoscere che ogni particolarità dell'involuta pendenza è bene accennata (comechè a sommi

capi) nella relazione che accompagna in proposito lo schema di legge. Parma è impegnata nel conseguire quanto il giardino attiguo al palazzo reale deve procurarle. Ottenne di ciò assenso dall'amministrazione della lista civile della Corona, allorchè quel palazzo ad essa apparteneva; poscia un atto giuridico di espropriazione forzata, a titolo di utilità pubblica, troncò ogni dubbio, e solo sulla cifra del prezzo può ora vertire l'azione del potere legislativo. E sul prezzo, quale fu concordato e stipulato, non vale sottilizzare, massime trattandosi dell'interesse di una città come Parma, e di scopo di beneficenza a cui si crede attendere.

Lo stabile che si cede per transazione di lite al comune di Portoferraio, e per uso legittimo e filantropico, è di poca entità, e non merita speciale discorso. Il contratto che dovrà constatare la cessione, riservarsi nello stesso progetto di legge, dovere subire il parere del Consiglio di Stato. Dunque al medesimo si può lasciare l'addentrarsi maggiormente nei termini della transazione e nella definizione dell'affare, che pure, in genere, alla Commissione sembra d'ammettere ed approvare.

Così la Commissione stessa, dopo un minuzioso esame, di che appena lo esposto adombra la misura, si trova indotta, o signori, a proporvi l'adozione completa delle due proposte di legge delle quali le deste mandato di trattare. Gli articoli 2° e 3° dello schema 11 gennaio si amano riuniti in uno, come, per lieve modificazione di forma, si apprende nell'atto che conclude il presente rapporto. E ciò per far luogo ad un nuovo articolo 3°, che è l'identico articolo *unico* del progetto di legge 7 febbraio, voluto dalla Commissione riunire agli altri per semplificazione di procedimento legislativo e uniformità di materia.

Al relatore sottoscritto non resta che adempiere ad un incarico. Quello cioè di porre avvertenza al Governo, a nome della Commissione, che, da qui innanzi, neppure per cause plausibili, si affretti a permettere la esecuzione e l'effetto di contratti non sanzionati dal Parlamento, a fine di non pregiudicare comunque con fatti intrapresi, se non compiuti, la libertà del medesimo, ed anco per decoro di questo ramo del potere ed in pieno omaggio delle patrie istituzioni.

CORIOLOANO MONTI, *relatore.*

PROGETTI DEL MINISTERO

~~Il Progetto dell'11 gennaio 1868.~~

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti:

A) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato all'ospedale maggiore di Brescia della soppressa chiesa di San Domenico in quella città coi relativi mobili e arredi sacri, al prezzo di lire 8500, ed alle altre condizioni apparenti dall'istrumento ricevuto dal notaio bresciano, dottor Giuseppe Faucanié del 21 agosto 1865.

B) Di vendita fatta dall'amministrazione demaniale a quella dell'ospedale degl'infermi di Fosdinovo del fabbricato, ivi posto, detto il *Castello*, per il prezzo di lire 12,000, come da rogito del notaio massese, dottore Ultimo Carlo Pieroni, 9 gennaio 1866.

C) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Pisa per il prezzo di lire 45,056 di quell'edificio demaniale, detto il *Palazzotto*, posto nella piazza de' Cavalieri, come da istrumento 6 settembre 1866, del notaio pisano Luigi Fontani.

D) Di vendita che l'amministrazione demaniale ha fatta al signor *Virgilio Marchi* di Parma per il prezzo di lire 3050, come da rogito di quei notari, dottor *Giulio Carraglia* e dottor *Germano Alinori*, 20 ottobre 1866, del diritto spettante al Demanio di derivare un *giulio* d'acqua di fontana dal bocchetto esistente nel registro o vasca della piazza grande di Parma.

E) Di vendita fatta dal demanio dello Stato al comune di Firenze dei lotti 3, 4 e 5 (Elenco 1) della fattoria di Poggio Imperiale pel prezzo di L. 105,770 69, giusta rogito 19 novembre 1866 del notaio Spighi.

F) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Siena del palazzo ex-reale, posto in quella città, al prezzo di lire 151,820 97, e alle altre condizioni risultanti dal rogito 15 dicembre 1866 del notaio dottor Flavio Buffi.

G) Di vendita fatta dall'amministrazione demaniale al municipio di Portici di due edifici provenienti dai Padri operai di San Giorgio maggiore di quella città, costituenti il lotto 1, elenco 50, della provincia di Napoli, per il prezzo di lire 110,000, come da rogito del notaio napoletano Gaetano Tavassi 16 gennaio 1867.

H) Di vendita al comune di Livorno degli stabili demaniali costituenti i lotti 4, 13, 14, 16, 21 e 23 dell'e-

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

9

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

lenco 1 di quella provincia, al prezzo di 81,356 53 lire, giusta rogito 21 maggio 1867, seguito davanti la segreteria della prefettura di Livorno.

I) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Lucca di quel palazzo ex-reale per il prezzo di lire 300,000, giusta istromento del notaro lucchese dottor Pietro Biagi, del 6 luglio 1867.

K) Di vendita fatta dal demanio al municipio di Parma dell'area del giardinetto con piccolo fabbricato in prossimità all'edificio detto della Pilotta, al prezzo di lire 6000 e alle condizioni tutte apparenti dall'istromento 24 settembre 1867, seguito davanti la prefettura di Parma a mezzo del proprio segretario.

Art. 2.

Il Governo del re è autorizzato

A cedere al municipio di Portoferraio quel locale erariale detto dell'Ambulanza per stabilirvi un pubblico ospedale a beneficio anche dei malati poveri appartenenti ai comuni dell'isola d'Elba, e sotto le altre condizioni apparenti dalla convenzione seguita il 30 ottobre 1866 tra il detto municipio e l'amministrazione della guerra.

##

Art. 3.

L'approvazione del contratto autorizzato coll'articolo 2 avrà luogo per decreto del Ministero delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.

~~2° Progetto del 7 febbraio 1868.~~

~~Art. 1°.~~

~~Articolo unico.~~

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Livorno i forti di Porta Murata e de'Cavalleggeri per il prezzo di lire 231,000, e sotto le altre condizioni risultanti dalla convenzione 7 ottobre 1867, fra il rammentato comune e l'amministrazione della guerra.

Il comune è autorizzato a cedere al detto Comune per il prezzo di lire 231,000 la proprietà di terra, sotto n. 6. del luogo abitato di beni demaniali posti in vendita con avviso del 20. febbraio 1864.

Approvato nella seduta del 27. Aprile 1868.

Pollini

Art. 2.

Il Governo, ecc., *come qui contro.*
A cedere, ecc., *come qui contro.*

##

L'approvazione del relativo contratto avrà luogo per decreto del Ministero delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Identico al qui contro.

5
Sessione 1867.

Camera dei Deputati

Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata

Approvazione di varj contratti e progetti di vendita di
Stabili Demaniali.

Signori! Ho l'onore di presentarvi uno
schema di legge per l'approvazione di
varj contratti di alienazione per trattativa
privata di Beni immobili dello Stato, ai
quali e per viste di maggior interesse generale,
e per equa condiscendenza pur anco a bisogni
e a convenienti locali degne di speciale
riguardo non vennero applicate le norme
volute dalle vigenti leggi, e si rende quindi
necessaria una espressa sanzione legislativa.
Per la più parte delle vendite, che formano l'oggetto
della presente proposta, si procedette prima d'ora
alla regolare stipulazione, suggerita dall'urgenza
dei casi, ma condizionata alla definitiva appro-
vazione legislativa: per una ne furono con-
venute soltanto tra le parti contraenti le con-
dizioni, alle quali non fu data per anco la
forma contrattuale.

Dalle osservazioni, che andro più sotto esponendo intorno a ciascuno di tali contratti reputo che ne sia addimostrata in quita la convenienza e l'utilità, che non possa venir loro meno il suffragio ^{de' miei} Vostri, per gli uni io schieggo la Vostra approvazione, per l'ultimo invoco l'autorità delle Vostre di mandarlo ad effetto.

1.^o) Per Breve Resolutione d. S. Fed. 1846 del l'Imperatore d' Austria, e mediante istro-mento d. S. Gio: anno stesso del Notaro Bresciano Pietro Da Ponte, l'Amministrazione dell' Ospital maggiore di Brescia ot-tenne l'uso gratuito della soppressa Chiesa di S. Domenico in quella Città, e con essa i locali, che vi sono annessi, l'adiacente Chiesetta, i mobili e gli arredi sacri, il tutto di ragione della Cabba d' Ammortizagione. Al verificarsi nel 1848 de' mutamenti politici in Lombardia, il Governo provvisorio di Brescia con Decreto del 5. Aprile dichiarava di piena e libera proprietà dell' Ospedale tutto ciò, che col citato istromento gli fu dato in uso dal Governo Austriaco.

Coniata la Lombardia in dominazione di questo, vennero dichiarati nulli gli Atti del Governo provvisorio, senza però che cessasse nell'Amministrazione del detto Ospedale il godimen-to di quanto s'è indicato qui sopra.

Nello scopo nullameno di togliere i dubbj e di poter liberamente valersene come il miglior vantaggio dell' Ospedale aveffe richiesto,

Documenti

1.^o Atto 21. Agosto 1868.
rogato Tancani.

2.^o Allegati al med.

3.^o Recapito comprovante
la consegna di Luoghi
alla Pinacoteca di Brescia.

nel Dicembre 1860 l'Amministrazione mediana aveva domandato al Governo del Re, per ottenere la conferma della vantata donazione del 1848, ma seppa non venne accolta, non tanto perche contraria all'interesse delle Finanze dello Stato, ma perche trattavasi d'una donazione dubbia per l'Autorita da cui emanò, e nulla delle successive disposizioni dell'Austriaco Governo.

✓ Come però trattasi di Beni destinati da lungo tempo ad un'opera tanto filantropica, e carissima a quella generosa Città, si credeva piuttosto di ammettere in massima la vendita di Beni stessi per un eguo corrispettivo, colla fondata lusinga che il Parlamento Nazionale non vi avrebbe poi negata la sua definitiva approvazione.

Cont.

✓ Deriva l'Amministrazione dell'Ospedale Bresciano al progetto, e il Genio Civile a ciò invitato, giudicava la soppressa Chiesa di S. Domenico di un valore di £ 6000, non senza metterne in rilievo lo stato infelicissimo di manutenzione. Quanto ai mobili e arredi sacri, consegnati nel 1846. all'Ospedale per un valore d'inventario di austriaci £ 7549. 20, non si poteva non tener conto della loro vetustà e conseguente deperimento, e si conveniva un corrispettivo d'italiane £ 2500.

~~~~~

Restavano alcuni Quadri di detta Chiesa, che  
l'Amministrazione dell' Ospedale dichiarava  
di lasciare a piena disposizione delle Finanze,  
siccome inutili ai suoi divisamenti.

Constatatosi trattarsi di dipinti di nessuna importan-  
za artistica, in istato di deciso deterioramento e di  
un valore tenuissimo, si credette opportuno consi-  
glio, e bene accetto a quella Città l'annuire alla  
gratuita cessione de' medesimi alla pubblica  
Pinacoteca di colà.

Con Atto 21. Agosto 1863 del Notaro Bresciano Dr.  
Giuseppe Tancani, e colla riserva di sua defi-  
nitiva approvazione, essendosi proceduto alla so-  
lenne stipulazione del contratto, coll'intero pa-  
gamento fin d'allora avvenuto del fissato prezzo  
di L. 8500, altro ora non rimane che di renderlo  
pienamente esecutivo merco la sanzione legis-  
slativa, che ora appunto invoco, e che per quanto  
si è detto più innanzi, spero di conseguire.

2.) Sul declinare del 1863. si stava per tentare  
la vendita coi pubblici incanti del Castello  
Demaniale di Gossinovo, nella Provincia  
Maffei, sulla base del suo prezzo estimativo  
in L. 10,000, quando l'Amministrazione di  
quell' Ospedale, nell'intento di procurarsi  
un ben adatto locale, ove stabilire il proprio  
Spedale, comodo, più dell'attuale, al centro  
di quella popolazione, e per ampiezza meglio  
confacente all'uso desiderato, si fece a chiederlo  
in compra per trattativa privata, offrendone  
il prezzo peritale aumentato di L. 2000.

Agli apprezzabili motivi qui sopra accennati,

2.) Documenti

1. Contratto di vendita.

2. Quaderno di stima  
e recapiti relativi.

- 3.
- 1. C
- 2. L
- 3. Co
- 4. V.
- 5. D.
- 6. L
- 7. No
- 8. Ex
- 9. Pro
- 10. Elen
- 11. Ver

915

altre considerazioni si mettano innanzi dal  
 Pio Istituto, onde muovere sempre più il Go-  
 verno all'istaudimento della sua domanda.  
 Il Paese di Soldinovo, posto nella più alta vetta  
 dell'Oppidino, e, come ben lo si può credere,  
 soggetto a venti impetiosissimi e ad ogni  
 maniera d'intemperie, e ne teneva ufficio co-  
 riparo sull'istessa ruota e giacitura dell'an-  
 tico Castello, i cui canteggi vennero meno al  
 Paese ove cadeffe in mano di privati specu-  
 latori, che, come si era voce, intendevano  
 demolirlo.

Tu per tutto questo che il Governo reputò di aderire  
 per sua parte ai commendevoli desideri dell'  
 Amministrazione di quello Speciale, e presidi  
 i debiti accordi colla Società Anonima  
 Demaniale, procedevatisi nel 9. Gennaio 1866.  
 alla stipulazione del relativo istromento,  
 per la cui esecutorietà s'invoca ora il Vostro  
 suffragio.

3.<sup>o</sup> Nella Tharilla de' Cavalieri di Pisa sorge  
 un fabbricato sotto il Palazzotto, di ragione  
 del Demanio dello Stato, che il Delegato  
 Ministeriale alle stime calcolava in  
 sua perizia 2.<sup>o</sup> Can. 1.<sup>o</sup> p. p. di un valore  
 di L. 40960.

Il Consiglio di quella Provincia, appoggiato cal-  
 damente dalla locale Prefettura, e mofo-  
 dal bisogno di collocare convenientemente  
 i propri Uffizi, che per effetto della vi-  
 gente legge sull'Amministrazione

3.<sup>o</sup> Documenti.

1. Atto di vendita.
2. Quaderno di stima.
3. Capitolato.
4. Voto della Commissione  
 e Decreto, che approva  
 l'Elenco.
5. Note ipotecarie.
6. Estratti di deliberazioni  
 Provinciali.
7. Elenco estimativo.
8. Verbali di consegna.

Comizi

Provinciale non potiano più rimanere confusi con quelli delle Prefetture, aveva le proprie istanze, onde ottenere in compra a trattativa privata l'Edificio surricordato.

Consideratosi da un lato l'apprezzabile scopo della domanda, e temutosi anche di nuocere il giusto interesse delle Finanze, si annuiva in massima alla domanda stessa, ove per altro la Provincia si fosse piegata ad aumentare del 10. % il preaccennato prezzo di stima, portandolo a L. 48056, onde così soffrire al verosimile vantaggio che l'Esercizio poteva riprometterfi dalla gara degli incanti. La Società Anonima, che di buon grado aderiva a un tale progetto, iniziava le necessarie trattative e le mandava a compimento nei termini predetti con Atto 6.embre 1866. del Notaro di Pisa D. Luigi Fontana. Spendosi di tal guisa conciliato il soddisfacimento d'un importante bisogno d'una cospicua Provincia col ragionevole interesse del pubblico Tesoro, non dubito che questo contratto non sia per ottenere il Vostro favore.

4.) Dopo che per la legge 13. Marzo 1859 passò dalla Lista Civile al Demanio, con molti altri Beni, il Teatro di Parma, quella R. Prefettura ebbe a fare molte premure perché nel servizio delle pompe, del caffè, e d'altro, gli fosse aumentata la quantità d'acqua sin qui fruita e consistente in un solo qu

4° Documenti

1° Atto Carraglia e  
Alinari 20. Ebre 1866. di  
vendita.

2° Perizia 6. Aprile 1866.

46 4

che corrisponde a quanto ne sgorga da  
una luce circolare di 15 millimetri di  
diametro.

Venulo in possesso il Demanio colla citata  
legge di copiosi condotti, che alimentano  
le Fontane di que' pubblici giardini, fu  
facile di meglio provvedere ai bisogni del  
St. Teatro, coll'asfagnarglisi in uso un  
giulio e mezzo d'acqua derivante appunto  
da que' condotti.

Il giulio d'acqua, del quale si è fatto cenno  
più sopra, proveniente dalle fontane Mu-  
nicipali, restava con ciò a libera disposizio-  
ne dell'Amministrazione, cui per consequen-  
za correva obbligo di trarne con tutta  
previdenza il miglior vantaggio a scampo  
anche del pericolo che, trapiato in disuso,  
e trattandosi di un diritto di lieve en-  
tita, andasse col tempo dimenticato.

Essendo sembrato assai arduo il rinvenire chi,  
di fronte alle gravi spese di conduzione,  
ne assumesse il temporaneo affitto, si ri-  
tenne assai opportuno tentarne l'aliena-  
zione.

Fattane redigere regolare perizia, che a un  
si fatto diritto attribuiva il valore di  
L. 3000, vennero aperti gl'incanti nel  
29. Ottobre dello scorso 1866, e ne rimase  
aggiudicatario qual miglior offerente per  
L. 3050. il Sig. Virginio Marchi di Parma,  
senza che nel termine dei fatali siassi.

ottenuto aumento di sorta: tale ha l'aggiudicazione divenuta definitiva a favore del Marchese. Come però qui trattasi di un Ente, che per le disposizioni dell'Art. 3.º (c) del Regolamento approvato col R. Decreto 14. febbrajo 1862. e 1862 per la vendita de' Beni Demaniali, è escluso dalla vendita stessa, all'approvazione del contratto, nel quale si è tenuta parola, occorre per conseguenza una speciale sanzione legislativa, che ora richiedo, e che per le premesse considerazioni confido di conseguire.

5.º Documenti

1.º Deliberazione del Consiglio Comunale 3.º Aprile 1866.

2.º R. Decreto 7.º Giugno 1866.

3.º Elenco 1.º de' Beni Demaniali presso Firenze.

4.º Rogito Spigghi 15.º gbre 1866.

1.º) Tra le opere divise dal Comune di Firenze per abbellimento e comodo della Città v'ha quella di uno stradone alla sinistra dell'Arno, che di mezzo alle colline offra un'amenità e gradita comunicazione fra il Giardino Reale di Boboli, ed il Palazzo di Poggio Imperiale, da cui per ampio Viale si giunge a Porta Romana. Poiché a compiere un sì fatto progetto è indispensabile l'occupare alcuni terreni di ragione dello Stato, si fece sollecito il Comune di chiederne al Governo l'acquisto, non senza offrire sul loro valore peritale il rispettabile aumento del 50%.

Una tale domanda non poteva non essere favorevolmente accolta dall'Amministrazione, la quale concorrendo così per quanto era in lei ad un'opera sì decorosa e cara al Paese, assicurava d'altronde

6.º  
Un fo  
inventar  
cui il r

V. Cambray

47 5

al pubblico Erario un vantaggio non  
 attendibile dagli incanti, ma prima di  
 che il Comune si fosse dichiarato disposto  
 ad elevare l'aumento dal 5% al 100% ;  
 e siccome per terreni in sito, se, costituenti  
 i lotti 3. 4. 5 della Fattoria di Poggio San-  
 geriale, estimati in complesso L. 50,102. 50,  
 si fissava un prezzo di L. 125,440. 50.

Autorizzato il Comune per deliberazione 3.  
 Aprile 1866. del Consiglio Comunale a un  
 tale acquisto, conseguì si per esso la san-  
 zione Sovrana mediante Decreto Reale  
 4. Luglio successivo, e previa accordi colla  
 Società Anonima, si è proceduto nel 19.  
 embre 1866. alla stipulazione del relativo  
 istromento con rogito del Notaro Spighi,  
 al cui compimento manca solo la neces-  
 saria sanzione legislativa.

# 6.° Documenti

Un fascicolo con apposito  
 inventario de' recapiti tra  
 ni il rogito Buffi J. Ambre 1866.

6.°) Mozzo dalla necessità di un locale, che  
 possa convenientemente servire agli Uffici  
 di Prefettura e Provinciali, non che ad al-  
 loggio del Prefetto, il Consiglio Provinciale  
 di Siena mise gli occhi su quel Palazzo  
 ex Reale, ora spettante al Demanio  
 dello Stato, e ne chiese istantemente  
 l'acquisto.

Adrendo a questa domanda si viene non  
 solo in aiuto d'un ufficio bisogno della  
 Provincia, ma si coopera pur anche al  
 conveniente affetto di servizi governativi,  
 né poteva il Governo non accoglierla.

in massima, tanto più che neppur giuoco  
avrebbe negato alla Provincia di Siena  
quel trattamento che in identiche, o meno  
riflessibili circostanze, ha usato ad altre  
Province.

Compintagli la stima dell'Immobile al qua-  
le è attribuito un valore di L. 144,391.140  
si apprivano tra la richiedente Provincia  
e la Società Anonima le debite trattative  
di compra-vendita, che vennero ridotte in  
forma solenne nel 13. Dicembre 1866, per  
rogiti del Notaro G. Flavio Buffi, coll'au-  
mento del 5 1/2 % sul detto prezzo di perizia,  
e copi per una somma di L. 13,820.91, che  
racchiudendo un eguo vantaggio per le  
Finanze dello Stato, aggiunge una peso  
sempre maggiore alle premesse conside-  
razioni, perchè il contratto stesso consegue  
il favore del Vostro suffragio.

7.° Documenti

1.° Rogito Cavani 16. Genno 1867.

2.° " " 22 Maggio 7.

3.° Nota ipotecaria.

4.° Quaderno di stima.

1.° Per la soppressione de' Padri Operai di San  
Giorgio Maggiore di Portici passavano al De-  
partamento dello Stato due Edifizj colà posti del  
complessivo valor peritale di L. 94,509.86.

Chì primi del 1864. quel Municipio, vivamente  
appoggiato dalla Prefettura di Napoli doman-  
dava di poter acquistare per trattativa pri-  
vata gli Edifizj suaccennati, ch'ei propone-  
vasi destinare ad uso de' suoi Uffici, delle Scu-  
ole della Guardia Nazionale e degli Asili infantili.  
Come però una tale domanda non era stata fat-  
ta entro il termine voluto dall' Art. 29. del Reg.

Alcagno

23.embre 1862 per l'esecuzione della legge  
21. Agosto anno stesso 1864, non era fin il  
caso di assecondarla a tenuti del disposto dall'  
Art. 6. della legge medesima.

Non poteva nullameno il Governo mostrarsi toro  
del tutto ai desiderj del Municipio, avendo in vi-  
scopo di tanto vantaggio materiale e morale  
per quelle popolazioni, e d'accordo colla So-  
cietà Anonima si aprivano trattative per la  
vendita degl' Immobili sulla base del loro  
prezzo peritale da essere convenientemente  
aumentato a corrispettivo di quell'utile che  
poteasi aspettare dall'esperimento de' pubblici  
incanti.

Al seguito di opportune trattative, veniva il prezzo  
stesso determinato in L. 110,000, e così di  
L. 154,95.14 al di sopra del valore di stima  
e per rogito 16. Gennaio 1867. del Notaro Gas-  
tano Cavassi di Napoli ebbe luogo la solenne  
stipulazione del contratto di compra-vendita,  
al qual contratto fa seguito l'altro del 22. Mag-  
gio dell'anno stesso e del medesimo Notaro in  
forza del quale rimane formalmente conve-  
nuto come il prezzo surriferito abbia da  
essere integralmente soddisfatto in cinque  
rate annuali.

Da quanto si è accennato più innanzi risulta  
ad evidenza che se il Municipio di Portici  
non pote giovarsi dei favori accordati dall'  
Art. 6. della legge 21. Agosto 1862, lo si deve  
unicamente a un difetto di forma, non alla

8.° Documenti

Un fascicolo con relativo  
Inventario

manca dello scopo voluto dalla legge. Qual pregiudizio n'abbia perciò risentito il Comune, qual vantaggio il Governo, lo fanno palese le premesse cifre, e vo' quindi fidente del pieno Vostro suffragio al contratto di cui tenni parola.

8.° Erano già promulgati gl'incanti per la vendita di non pochi Beni Demaniali posti in Livorno, o prossimi a quella Città, allorché il Comune si fece a domandare l'esclusione dagli incanti di taluni di essi Beni, e precisamente dei lotti 4. 13. 14. 16. 21. e 23 dell'elenco 1, di un complessivo valor peritale di L. 64,733. 11, e la vendita a lui per trattativa privata, onde valersene a servizi di pubblica utilità, ad ampliamento cioè del Cimitero, a deposito di pubblici Ammagliatoj, a miglioramento dello spedale, a Magazzini e Dock, ed a vantaggi di pubblici passeggi od altro.

Per quanto all'esaudimento della domanda ostassero le leggi in vigore, fatto nullameno riflesso alla pubblica utilità dello scopo, alla convenienza del prezzo che il Comune ne offriva, quello cioè di peritale colla media dell'aumento che si farebbe ottenuto dalla vendita per incanto degli altri lotti in quella località, e alla fiducia che il Parlamento Nazionale non avrebbe negato il suo voto a un sì fatto contratto, vi si procedette nel 21. Maggio di questo medesimo anno a mezzo della Segreteria Prefettizia di Livorno.

Prima 132

49

7

E poichè l'aumento verificatosi nelle avvenute vendite degli altri lotti risultava in media di un 25.58  $\frac{1}{2}$  % sopra al valore primitivo, così il prezzo ora sbor. farfi dal Comune pel suo acquisto si elevava nelle parità di L. 64,33.11. alla somma di L. 81,356.53.

Signori, credo superfluo, di fronte alle addotte circostanze, ripetere qui la mia fiducia nel Vostro favorevole accoglimento ad un contratto, che contestando le commendevoli mire del Municipio, soddisfa appieno all'interesse delle Finanze.

9<sup>o</sup> Documenti

Un fascicolo di carte  
con Inventario.

9<sup>o</sup>) Nel Gennaio 1866. veniva riconsegnato al Demanio dello Stato il Pal. Palatino di Lucca che fino a quell'epoca faceva parte della Lista Civile di S. M. il Re.

In quello stesso mese si fece innanzi la Deputazione Provinciale di Lucca, chiedendo in compra per trattativa privata sulla base del suo prezzo primitivo di Lire 282,562.33. il detto Palazzo, non solo per valersene negli usi indispensabili de' suoi Uffici, ma per salvare pur anche un'Opera monumentale dalle degradazioni, cui di leggieri andrebbe incontro, ove per avventura cadesse nelle mani di privati speculatori.

Non poteva il Governo mostrarsi indifferente a una domanda, che tendeva in sostanza a soddisfare un deciso bisogno di quella Provincia pel miglior servizio

di sua amministrazione, e a contemplare l'onesto desiderio del Paese, che di mal animo avrebbe veduto non conservato un Edificio, che reputa decoroso, per artistiche pregi, e per istoriche memorie, e, tenuto di vista il conveniente interesse delle Finanze dello Stato, se ne combinava la vendita per £ 300,000, e la si rinchiudeva in pubblico istromento mediante rogito del Notaro Lucchese Dr. Pietro Biagi del 6. Luglio 1867, con riserva della definitiva approvazione legislativa, che tanto maggiormente confido di conseguire se si considera che al giusto contentamento di una illustre Provincia andò di pari passo un ben rilevante vantaggio pel pubblico Erario.

10<sup>o</sup> Documenti

1<sup>o</sup> Atto di cessione 27  
Febbre 1867.

2<sup>o</sup> Tre Tipi relativi

10) Ora da molto tempo nei desiderj della Città, dinanzi e del Municipio di Parma di dotare quella Città di un Teatro secondario per rappresentazioni diurne e notturne.

Il Municipio a seguito di studi fatti risconobbe che il luogo, ove più opportunamente poteva essere situato, è il Giardinetto della Pilotta, attiguo a quel Palazzo ex Reale. Pertanto, fin dal 1863, essendo allora il detto Palazzo assegnato in dotazione alla Corona, il Municipio entrò in trattative col Ministero della Casa di S. M. per avere la cessione gratuita dell'area necessaria, e il detto Ministero, sotto l'osservanza d'alcune condizioni, e per quanto era da lui, accontentiva in massima alla domanda.

Francese

9 8

Gli accordi non avevano presa per anche una forma definitiva, allorché per la legge di Dotazione 14. Marzo 1865. la Corona abbandonava il Reale Palazzo di Parma, e la Statistica ne stava sottoposta, anche perché le condizioni economiche di quel Municipio si erano fatte assai deteriori.

Una vittoria però gli sopravvenne col dono fatto a quella Città dal Francesco Pinacchi della somma di L. 400, che fu deciso d'impiegare nella costruzione del nuovo Teatro.

Non tardò il Comune ad aprir trattative col Governo per la bramata cessione di Area, dichiarandosi anche disposto a pagarne un equo corrispettivo, ma di fronte alle vigenti leggi non si poteva che dichiarargli essere al di sopra delle facoltà del Potere esecutivo l'affidare una sì fatta richiesta.

Allora il Municipio, ritenendo che il diviso Teatro potesse considerarsi come opera di pubblica utilità, sia assolutamente in se stesso, sia relativamente al bisogno di dar lavoro alla classe artigiana, chiese l'espropriazione forzata del nuovo terreno, e l'ottenne in piena conformità della legge 29. Giugno 1865.

Costretta l'Amministrazione ad ammettere l'utilità dell'opera, e mancante di speciali ragioni per opporsi alla domandata espropriazione, si limitò a provare che il nuovo Teatro non annesse agli attigui

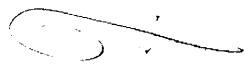
fabbricati di sua proprietà verun danno  
o servitù, non fatta incaricare l'Ufficio  
del Genio Civile della stima dei Giacimenti  
della Pilotta e dell'incluso piccolo Fabbricato,  
non avendo del resto occultate benevole  
intenzioni riguardo alla misura del prezzo,  
onde non recare ostacoli al compimento  
della progettata intrapresa.

Il valore di detti Beni sarebbe stato elevato alla  
somma di  $\text{L} 24,618.50$ . Ma tanto la Prefettura,  
quanto la Direzione Demaniale ritennero  
concordemente una tale stima basata sopra  
criteri, che nell'attuale condizione della Città  
di Parma hanno cessato d'essere esatti, e il va-  
lore loro indicato di gran lunga superiore  
a quel giusto prezzo che si potrebbe ora ri-  
promettere dalla vendita loro, che appena  
potrebbe giungere alla metà della somma  
sposta dal Genio Civile.

Se non che, anche ridotto alla metà, e così a circa  
 $\text{L} 14,000$ , non sarebbe il corrispettivo sopporta-  
bile dal Comune, il quale dichiarava di non  
poter assolutamente sorpassare la somma  
di  $\text{L} 6000$ , e l'indifferere per conseguire un  
corrispettivo maggiore farebbe stato lo stesso  
che elevare un ostacolo insormontabile al  
conseguimento del desiderio di quella beneme-  
rita cittadinanza.

Ovvero

Molti e gravi motivi consigliano in questo  
caso di usare al Municipio Parmense  
tutti i possibili riguardi. La città di



Parma fu privata, com'è ben noto, per le vicende politiche, di rilevanti ricche, e trovafi pur troppo in via di rapido scadimento. Ragionevoli facilitazioni per compiere un'opera, da cui essa crebbe di trarre qualche nuovo lustro e qualche decoro, erano perciò suggerite dalla vista di alleviare in alcun modo le disgrazie di una condizione non prospera, e di evitare nuovi pericoli a malcontento, tanto più che ogni idea di lucro è estranea agli intendimenti del Municipio, imperocchè ove dal nuovo Teatro risulteranno profitti, son d'essi fin d'ora destinati esclusivamente agli Abili infantili, e ad altre simili istituzioni di educativa beneficenza.

Ortelli

L

È fu per tutto questo che il Governo accoglieva l'offerta delle £ 6000, e procedeva nel 24. Settembre p.p. per Atto della Segreteria della R. Prefettura di Parma alla solenne cessione dell'Arca in discorso, colla riserva per altro della sanzione legislativa, non pel contratto in se, che è una conseguenza di appropriazione, come si è detto, per opera dichiarata regolarmente di pubblica utilità, ma per la misura del corrispettivo, la cui eccezionale determinazione è al di sopra del Potere esecutivo.

Credo però che i motivi più sopra volti, e che muovero il Governo a tanto, saranno

L

11.º Documenti.

1.º Progetto di Convenzione

2.º Nota 27.º Gennaio 1868.

del Ministero della Guerra  
con due allegati.

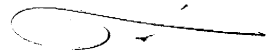
3.º Voto del Contend. Finanziario.

del pari da Voi apprezzati, ed attendo quindi  
fiducioso il favorevole Vostro suffragio al  
contratto, che ora Vi sottometto.

11.º) Per antica disposizione del cessato Governo  
Granducale della Toscana l' Ospedale Mi-  
litare esistente nella Piazza di Portoferrajo  
era tenuto a ricoverare e curare, senza distin-  
zione di età, sesso e di genere di malattia,  
i malati che vi fossero inviati i Comuni dell'  
Isola d' Ulba, mediante una retribuzione  
di iraxie 114. per individuo e per giornata  
da pagarsi all' Amministrazione Militare.  
Fin dal 1860. fu avvertito come una siffatta  
anomalia fosse fonte di gravi inconve-  
nienti, e fu avviato ai mezzi di farla  
cessare.

Riconosciuto anzitutto che la proprietà  
del fabbricato era piena ed intera nel  
Dominio dello Stato, e che la sua capacità  
non era sufficiente per formarvi due  
Ospedali distinti, uno cioè per borghesi,  
l'altro per militari, il mezzo che si ritenne  
più onorevole per metter termine a un  
tale stato di cose fu di dichiarare l' Ospe-  
dale suddetto succursale a quello Civile  
maris di Livorno, attendendo così al primo  
le disposizioni vigenti in ordine agli Ospe-  
dali militari del Regno, le quali non  
comportano che vi vengano ricoverati  
altri all' infuori dei militari.

Questo partito trovò opposizione per par-  
te del Municipio di Portoferrajo, il quale



convocare in giudizio l'amministrazione militare per farla condannare a mantenergli il quasi possesso nella comodità, di cui si è fatta parola più innanzi, e tanto in prima istanza per Sentenza del 15. Aprile 1854, come in Appello, l'amministrazione della Guerra fu condannata ad avagliare nuovamente i borghesi, e nelle spese del giudizio.

Vicenza

Secondo me parere emesso allora dal Consiglio di Stato, si avrebbe potuto pronunciare l'emanazione di un Decreto Reale, che derogando alle concessioni del Granduca di Toscana togliesse ogni ragione ai Municipi dell'Isola d'Elba di far ricoverare il loro malati nell' Ospedal militare, ma al Consiglio di Ministri non sembrò conveniente l'appigliarsi a siffatta misura, e il Ministero della Guerra dispose conseguentemente perché avesse luogo di nuovo l'ammissione dei malati borghesi nell'Ospedale suddetto.

Posteriormente a questi fatti il Municipio di Cortoferrajo dimostrò idee più concilianti e propose una transazione sulle basi seguenti cioè:

1.° Che l'amministrazione militare avesse a pagare le spese dei due giudizi, alle quali danno diritto le due sentenze, in

complessive L. 430.30.

2.<sup>o</sup> Che refarcisse il danno patito dal Comune per la misura, che diede origine alla causa giudiziale, a scopo delle pronunciate Sentenze.

3.<sup>o</sup> Che cedesse al Municipio uno Stabile di proprietà Demaniale da potersi ridurre a uso di Ospedale, quale per esempio, il Casamento delle Caserme, oppure il Casamento detto del Ponticello.

4.<sup>o</sup> Finalmente che forniscesse una corrispondente dote di letti, mobiliare e streggi.

Non rimanendo al Governo altro mezzo per raggiungere il proprio scopo, che quello di una transazione colle parti interessate, furono trovate in massima accettabili le proposte proposte, e in base ad esse furono aperte trattative col Municipio di Portoferraio, con essersi conseguito ciò che segue:

a) pagamento per parte dell'Amministrazione militare delle spese del processo in L. 430.30.

b) cessione al Municipio predetto in assoluta proprietà dello Stabile Demaniale detto Ponticello, con un area nella parte posteriore di metri 10. di larghezza.

c) pagamento per parte dell'Amministrazione della guerra e per una volta tanto, al Municipio della somma di L. 4.500. a titolo di dotazione di uno Spedale civile, e di risarcimento di ogni e qualunque danno e spesa derivante dalla lite in discorso.

Mod.

5 11

c) Accettazione per parte del Municipio di tutti gli obblighi dell'Amministrazione militare verso gli altri Municipi dell'Utile di ricoverare cioè e curare nel nuovo Spedale tutti i malati borghesi poveri di quei Comuni mediante il pagamento della stabilita indennità a carico de' Comuni medesimi.

È in base a questi termini si procedette nel 30. Ottobre 1866. al relativo Progetto di Convenzione tra il Ministero della Guerra e il Municipio di Portoferrajo: il qual progetto racchiudendo, come s'è visto, la cessione di uno Stabile Demaniale in via di trasfazione, e conseguentemente senza le formalità che la legge prescrive in questa materia, a renderla quindi efficace volse una speciale funzione legislativa.

La quale mi faccio ad invocare, fiducioso di conseguirla, ove si guardi alle circostanze qui sopra accennate, e che a togliere dallo Spedal militare di Portoferrajo l'obbligatoria, quanto conveniente provvista di malati borghesi, non restava altro partito ad abbracciare che quello stabilito nella Convenzione del 30. Ottobre, sgravando così l'Amministrazione dello Stato da una incompatibile servitù senza render meno, anzi cooperando validamente al miglior vantaggio della povertà sofferente de' ricordati Comuni.



# Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II.  
per grazia di Dio e per volontà  
della Nazione Re d'Italia

## Art. 1.<sup>o</sup>

Sono approvati i seguenti contratti

- A) Di vendita fatta dalle Finanze dello Stato all' Ospital maggiore di Anepia della soppressa Chiesa di S. Domenico in quella Città coi relativi Mobili e Arredi Sacri, al prezzo di L. 8500, ed alle altre condizioni apparenti dal l'istrumento ricevuto dal Notaro Anepiano D.<sup>o</sup> Giuseppe Taurani del 21. Agosto 1865.
- B) Di vendita fatta dall' Amministrazione Comunale a quella dell' Ospedale degl' infermi di Fossdinovo del fabbricato ivi posto detto il Castello, per lo prezzo di L. 12000, come da Rogito del Notaro Massese D.<sup>o</sup> Uliviero (Carlo) Pieroni 9. Gennaio 1866.
- C) Di vendita fatta dalle Finanze dello Stato alla Provincia di Pisa per lo prezzo di L. 45056. di quell' Edificio Comunale detto il Palazzotto posto nella Piazza de' Cavalieri come da istrumento 6. Settembre 1866. del Notaro Pisano Luigi Taurani.

- D) Di vendita che l'Amministrazione Comunale ha fatta al Sig. Virginio Marchi di Parma per lo prezzo di L. 3550, come da rogito di quei Notari D. Guglielmo Carraglia e D. Germano Minovi 20. Mobre 1866, del diritto spettante ai Comuni di derivare un giulio d'acqua di fontana dal bocchetto esistente nel Registro o Cassa della Piazza grande di Parma.
- E) Di vendita fatta dal Municipio dello Stato al Comune di Firenze dei lotti 3. 4. e 5. (Stanco 1.) della Fattoria di Poggio Imperiale per lo prezzo di L. 105,770. 59 giusta rogito 19. Gbre 1866 del Not. Spighi.
- F) Di vendita fatta dalle Finanze dello Stato alla Provincia di Siena del Palazzo ex Reale posto in quella Città, al prezzo di L. 15,820. 97, e alle altre condizioni risultanti dal rogito 18. Dicembre 1866. del Notaro D. Flavio Ruffi.
- G) Di vendita fatta dall'Amministrazione Comunale al Municipio di Portici di due Edifizj provenienti dai Padri Operai di S. Giorgio maggiore di quella Città, costituenti il lotto 1.° Stanco 50. della Provincia di Napoli, per lo prezzo di L. 110,000, come da rogito del Notaro Napoletano Gaetano Cavaschi 10. Genno 1867.
- H) Di vendita al Comune di Livorno degli Stabili Demaniali costituenti i lotti n. 13. 14. 15. 21. e 23 dell'Stanco 1.° di quella Provincia, al prezzo di L. 8,356. 53, giusta rogito 21. Maggio 1867. seguito davanti la Segreteria della Prefettura di Livorno.
- I) Di vendita fatta dalle Finanze dello Stato alla Provincia di Lucca di quel Palazzo ex Reale per lo prezzo di L. 300,000. giusta istromento del Notaro Lucchese D. Pietro Riangi del 6. Luglio 1867.

U. 127  
Proposta di legge presentata dal Municipio  
della Città di Parma  
Approvazione di vari progetti e proposte di vendita  
di terreni comunali  
Tenuta del 11. gennaio 1864

Art. 1. Di vendita fatta dal Demanio al Municipio di  
Parma dell'area del Giardinetto con piccolo fabbric-  
cato in prossimità all'Edificio detto della Pilotta  
al prezzo di L. 6000. e alle condizioni tutte appa-  
renti dall'istromento del 14. gennaio 1864. seguito da-  
vanti la Prefettura di Parma a mezzo del proprio  
Segretario.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato

A cedere al Municipio di Portoferrajo quel locale  
erariale detto dell' ~~Ambulanza~~ <sup>per stabilirvi un</sup>  
pubblico Spedale a beneficio anche de' malati  
poveri appartenenti ai Comuni dell' Isola d'Elba  
e fatto le altre condizioni apparenti dalla Con-  
venzione seguita il 30. Ottobre 1866. tra il detto  
Municipio e l'Amministrazione della Guerra.

Art. 3.

L'approvazione del contratto autorizzato coll' Art. 2.  
avrà luogo per decreto del Ministero delle Finanze,  
previo il parere del Consiglio di Stato.

U. B. I. Documenti e documenti relativi trovati nella segreteria

Quarta  
Municipio  
Portoferrajo

N. 137. A  
162. A

155

Relazione  
della Commissione sopra  
Due progetti di Legge  
N. 1. gennaio e 7 febbraio 1868  
per  
Vendita di Stabili demaniali

---

Dei signori Monti Cristiano Ronchetti, Allotta, Donati,  
Bontolucci, Martelli, Bolognini, Ronconi, Merisaldi.

Tornata del 6. Marzo 1868.

Approvazione di vari contratti e progetti di vendita  
di stabili demaniali.

Siamo  
venuti gli  
stampatori  
comitati della  
tipografia  
C. Monti

1  
Tutti gli Uffici della Camera - fuo-  
no convalidi, o Signori, nell'am-  
mettere ed approvare ~~la~~ <sup>la</sup> ~~convalida~~  
che annunzio lo schema di legge.

~~Legge~~ ~~presentata~~ ~~dal~~ ~~Sig.~~  
Ministro sopra le Finanze il 11  
gennaio 1868. ~~Questa proposta~~

~~fu proposta~~ <sup>concerne</sup> la vendita dei dieci  
località di ~~vari~~ <sup>alcune</sup> e diversi stabili

domaniali, e la cessione al Mu-  
nicipio di Porto Ferrajo di un gab-

biato e di alcune per trasfazione.

di lire. A tale cessione altra se-  
<sup>in favore</sup> ne aggiunge della città di Livorno

con ~~altro~~ <sup>un</sup> separato progetto di

legge 7 febbraio trasferito; progetto

che per mozione dello stesso Sig.

Ministro, fu deferito all'ordine

della Commissione parlamentare

e nome della quale il sottoscritto

ha l'onore di riferire. Ed

è mente di essa Commissione che

~~per~~ <sup>per</sup> la seconda cessione si com-

pià con unico atto legislativo, co-

giune per cui della medesima ogni-

di qui si tiene <sup>disposto</sup> ~~parato~~

<sup>la vendita degli stabili proprii</sup>  
~~Laonde gli stabili di cui si~~  
di che si tratta <sup>per</sup> ~~proprio~~ <sup>ed</sup> ~~proprio~~ <sup>in pro-</sup>

spetto nell'elenco seguente, a cui  
 fuono ~~mandati~~ ~~prestiti~~ ~~restando al~~  
 lato il prezzo rispettivo pel quale  
 è venduto o ceduto.

- 1.<sup>o</sup> Chiesa soppressa di S. Domenico in Bre-  
 scia, con adiacenze ed annessi, per L. 8,800
  - 2.<sup>o</sup> Capello di Gordinovo ~~in~~ ~~in~~  
 Lungiana \_\_\_\_\_ per " 12,000
  - 3.<sup>o</sup> Palazzetto (così nominato) nella piaz-  
 za dei Cavallieri in Pisa \_\_\_\_\_ per " 28,056
  - 4.<sup>o</sup> Ragione di acque conduttata in  
 Parma \_\_\_\_\_ per " 3,080
  - 5.<sup>o</sup> Tre poderi con villa presso al For-  
 to Imperiale, suburbio di Pavia  
 se \_\_\_\_\_ per " 108,775
  - 6.<sup>o</sup> Palazzo già reale in Siena \_\_\_\_\_ per " 181,820
  - 7.<sup>o</sup> Fabbricati di abitazione con fonda-  
 ci ed annessi in Portici \_\_\_\_\_ per " 110,000
  - 8.<sup>o</sup> Tenere, chiesa e fabbricati vari in  
 Livorno \_\_\_\_\_ per " 81,356
  - 9.<sup>o</sup> Palazzo regio di Lunigiana \_\_\_\_\_ per " 300,000
  - 10.<sup>o</sup> Giardinello della Pilotta attiguo al  
 Palazzo reale di Parma \_\_\_\_\_ per " 6,000
  - 11.<sup>o</sup> Casone al Municipio di Portofra-  
 nco del fabbricato detto del Con-  
 siglio ed aree adiacenti \_\_\_\_\_ per " " "
  - 12.<sup>o</sup> Casone al Municipio di Livorno  
 dei forti di Porta murata e dei  
 Caselleggiari \_\_\_\_\_ per " 231,000
- \_\_\_\_\_  
 Somma del ribatto o pro-  
 zo conservando \_\_\_\_\_ Lire 1,086,550

La relazione circostanziata che precede am-  
bo i progetti di legge 11 gennaio e 7 feb-  
braio (1868) dà conto, per ogni stabile,  
o proprieta' di casa, degli estremi del  
contratto, ~~e dei particolari della sua~~  
~~gli sono, proprii, non che del conto delle~~  
~~con cui delle ragioni che determinano~~  
~~una certa ragione, in~~  
~~no ad quel modo e non altrimenti,~~  
~~quel modo e non altrimenti,~~  
~~una certa ragione, in~~  
la relazione è giustificata dal deposito di  
tutti i documenti che giustificano  
in ogni parte gli atti dell' am-  
ministrazione; ~~per quel rispetto~~  
~~matrice~~ si riguarda alla identifica-  
zione dei fondi ~~al~~ rispetto espi-  
mativo, ~~per quel rispetto~~ del libro  
quello di massi, di casale e di  
procedimento di regola. Lo insieme  
di questi documenti, bene e chiara-  
mente ripartiti, la vostra commis-  
sione, o Signori, crede che sarebbe fra-  
to offensivo ad ogni suo membro  
per l'asso di dieci giorni, innanzi  
di ragunarsi nella trattazione dell'  
affare ~~per quel rispetto~~ ~~il rispettivo~~  
~~mandato degli uffici.~~

Con piena cognizione di cosa  
pertinente la commissione proce-  
derà alla ~~di~~ esame e alla ~~di~~  
sua ~~ogni~~ ~~ogni~~ contratto, e ad uno  
ad uno separatamente, e per ~~ciascuno~~

7 es.

Generalmente parlando,  
sia ~~in~~ riguardo al lato  
legale e di massi, ~~e~~  
ma pure rispetto alle  
~~e~~ ~~eguarantibile~~  
cautele necessarie, ed al

(appena cambiato il rispetti-  
vo mandato degli uffici)

considerando ~~la~~  
qualunque

durò distinguendo il computo ~~tenuto~~  
dal giuridico. Poi commissari si mo-  
strarono padroni delle particolarità di  
procepi voluminosi, e parecchie e  
frecciate ragioni furono ~~presentate~~  
messe innanzi e dibattute intorno  
ad <sup>ogni</sup> ~~questo~~ subietto della legge. E  
quasi sempre per comode d'ordine  
nel si deserviva nel partito di ~~donare~~  
era per questo ora per ~~questo~~  
~~ora~~ quel motivo efficiente, appro-  
vare l'operato del ministero, non  
solo in massima, ma anche ~~in~~  
~~particolare~~ nella specifica ~~ap-  
p~~licazione.

Ed in vero, circa alla mas-  
sima, ella è cosa che di per se stessa  
fa da tutti si giusta a si convenien-  
da, ~~che~~ la opportunità <sup>in voce</sup> per non dire  
la convenienza, che lo Stato si sta-  
raggi di proprietà a se inutili ed  
anco onerose, per passarle in ma-  
no degli enti morali rappresentati  
in luogo, ovvero la città o la pro-  
vincia, che massimamente di que-  
le proprietà possono approfittare  
con decore e soddisfazione ~~che~~ per  
alcuno ~~dei~~ <sup>in specie</sup> degli stabili più spi-  
cui, può attrarre un riflesso di  
giusta apprensione se non di diritto.

~~che non si può~~

Esposono

proprietà a vantaggio proprio e comune e

con decore e soddisfazione

che per

alcuno

degli stabili più spi-

cui, può attrarre un riflesso di

no da capo

9  
Non si può ricordare che probabilmente  
quel grandioso ~~edificio~~ ~~si è~~ ~~aggrandito~~ ~~nel~~ ~~sub-~~  
~~to~~ degli anni e per l'no de' ~~pro-~~  
~~natili~~ ~~per~~ ~~contribuenti~~. Inoltre alcuni  
dagli stabili emunati entrano nel  
numero delle proprietà demaniali  
iscritte nello stesso ~~for~~ ~~for~~ ~~for~~  
base dell' ~~inibita~~ ~~atto~~ legislativo  
che approvò l' apposta convenzio-  
ne stipulata colla Società che as-  
sume il carico di procurare la ven-  
dita di quelle ~~proprietà~~, di quisa che  
per questi stabili la funzione oggi  
richiesta si limita alle specialità  
~~di~~ ~~risparmio~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~gestione~~  
~~gestione~~ ~~di~~ ~~risparmio~~ ~~ad~~ ~~altro~~.

Quanto ai particolari di qui  
singolo contratto potrebbe esser fatto  
lungo e tedioso se si presume  
di qui opporre ~~tutte~~ ~~la~~ ~~circostanza~~ ~~ed~~  
accidente. La relazione ministeriale  
pone fedelmente sulle tracce delle  
materie passate. De nota ~~son~~  
~~manicament~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~gestione~~ ~~ad~~ ~~altro~~.

È necessario a farsi per formarsi  
congrua idea ~~di~~ ~~quella~~ della portata della  
legge e dei ~~suoi~~ ~~principali~~ motivi  
che la infondono per ciascun capo  
o soggetto. ~~Il~~ ~~interesse~~ ~~del~~ ~~corpo~~  
della Società ~~è~~ ~~la~~ ~~vendita~~  
dei beni demaniali mai manca  
(nelle forme legali) per quei con-

atti i cui frutti sono intestati  
nell'atto che dà ragione all'  
governo di essa Società. Ma  
sto apparisce <sup>già</sup> ~~già~~, regolare  
de approvare.

Cio non ~~potrebbe~~ ~~adesso~~ ~~giacendo~~  
dare alla Camera un ~~foglio~~ <sup>documento</sup> ~~ma-~~  
riale della ~~Commissione~~ <sup>Commissione</sup> di esame  
e della ~~ingiustizia~~ <sup>ingiustizia</sup> ~~pre-~~ <sup>giu-</sup>  
dizio che hanno presieduto: ~~per~~  
raffronti di finanze della Com-  
missione, aggiungeremo alcuni  
intorno egualmente alle finanze di  
singoli contatti; riportandoci per-  
tutto di più alla relazione vici-  
nale, agli atti depositati in  
Leggeria, ed alla ~~disposizione~~ <sup>dis-</sup>  
legge, ~~che~~ <sup>che</sup> ~~ne~~ <sup>ne</sup> ~~faceva~~ <sup>faceva</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~dis-~~ <sup>dis-</sup>

La chiesa soppressa di S. Domi-  
nio in ~~Stefia~~ <sup>Stefia</sup> si consolida in  
proprietà dell'ospedale di quella  
memoria ~~ella~~ <sup>la</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~già~~ <sup>già</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~posiede~~ <sup>posiede</sup>  
sin dal 1848 per dono del governo proprio  
~~allora~~ <sup>allora</sup> ~~dono~~ <sup>dono</sup> ~~1848~~ <sup>1848</sup>, non riconosciuto dagli Aus-  
ci in diritto, mentre ~~la~~ <sup>tuttavia</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~riser-~~ <sup>riser-</sup>  
vareno l'uso in fatto. ~~Per~~ <sup>Per</sup> ~~questo~~ <sup>questo</sup> ~~ma-~~ <sup>ma-</sup>  
giù presso di quello concesso per  
trasfazione ~~per~~ <sup>per</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~contesta-~~ <sup>contesta-</sup>  
sola ed impropria)  
Il Capello di ~~posidimento~~ <sup>posidimento</sup> ~~di~~ <sup>di</sup>  
all'amministrazione dell'ospedale  
già ~~appartenesse~~ <sup>appartenesse</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~mai~~ <sup>mai</sup>

nell' ~~affermazione~~ <sup>affermazione</sup> presso l'ottimo, e materiali,  
eg. ~~alle~~ <sup>alle</sup> ~~forze~~ <sup>forze</sup> ~~allo~~ <sup>allo</sup> ~~stabilito~~ <sup>stabilito</sup> indipendente  
nessa dalla ~~rendita~~ <sup>rendita</sup> ~~preferibile~~ <sup>preferibile</sup>

2, a ha panni con  
~~lungo~~ 52. ambretti,

[illegible]

Il Grotto di acqua derivante  
dalla fontana di Parma, in piega  
grande, è stabilito per rifugio quarantotto  
nella vasca che provvede alla compereva

dal fluido ha altre derivazioni; D. 1.  
grosso certo a procacciato come ente a se, <sup>che</sup>  
dipendentemente affatto dall'acqua di  
pubblico servizio. Tale qualità constat-  
ta e riconosciuta, quindi il vilino di  
che commissario che aveva mandato  
chiaro se la vendita non portasse  
danno alle ragioni della città. D. 2.  
ho conto la vendita spessa prodotta  
~~per~~ con appiccamento di asse, presso  
capitalato e stima regolari.

Il Comune di Firenze, all'oggetto ~~di~~ di ampliare la città, ed in di divenire proprietario dei tre giardini con villa al poggio imperiale, della superficie complessiva di ettari 13, 97 ~~centimetri~~ ~~di~~ di prima si appropinquando di ~~oltre~~ ~~la~~ della metà presso di prima si bastantemente dedotto per circa lire 66 mila. ~~Essa~~ Ella con convergenza dell'asta poteva forse conseguire maggiore aumento, attesa l'peculiarità della situazione e della dote al partito concessa la Società vincente fatta ~~alla~~ alla vendita dei beni demaniali; ed in grazia dell'uso ~~anche~~ ~~che~~ Comune destina ~~per~~ il suolo acquistato, non giova indagare più oltre ~~che~~ ~~sembra~~ ~~conferma~~ ~~conferma~~ contentarsi.

Al ~~palazzo~~ palazzo ex-reale di S. Maria,  
confusi di tre gruppi di stabili di cui  
il ~~primo~~ <sup>principale</sup> de' quali ne aveva 356 ambie-  
ti, altre cortile, giardini, cisterni che

T, se non altro,

~~Revela la Commissione  
La convenienza che~~

La quel che sembra,

postode sette ingressi; il fondo fabbricato ha 62 ambienti e tre un belvedere, e 16 il terzo fabbricato, chiamato delle scuderie. Sono in totalità 1634 vuoti, molto divisibili, per cui atti a proficuo impiego che la stima lascia di considerare. Invece in globo essa appartiene al ~~comune~~ degli Stabili; la rendita annuale di lire 10 mila, decurtata per £ 2170 di detrazioni, tra le quali figurano per lire 600 a titolo di lavori di pronto ristauri; e l'abozzo di stima che non fa onore al suo compilatore, l'ingegnere capo governatore della provincia, e segna prezzo per avventura inferiore al reale e riponibile. Tuttavia il contratto è fatto; il prezzo fu lievemente aumentato; le trattative private <sup>vennero</sup> ~~furono~~ altresì confermate dalla Sacra Congregazione alla vendita dei beni demaniali; nel palazzo già reale s'installa l'annua riunione provinciale; la città potrebbe rammentarsi di ogni omaggio; e per tutte queste ragioni la Sacra Commissione, o Signori, è di parere di passare sopra ad ogni ulteriore indagine e approvare.

L'opposto di quanto si è notato per Siena avviene rispetto agli stabili di Cortina. Questi sono accuratamente <sup>stimati</sup> ~~stimati~~ secondo la rendita ~~effettiva~~

I pel suo risultamento

in conseguenza della  
presente legge.

settima, fondano per fondaco, quarto, e  
per quarto di abitazione. La stima  
è persuasiva e legittimissima: tutta  
sulla le trattative private conseguite  
nel momento di quasi il venti per  
cento (nell'occasione la nuova destinazione  
nel uso pubblico) con vero vantag-  
gio dell'erario.

~~Al comune di Livorno sono an-~~  
~~danti~~ variate e molteplici sono le pro-  
prietà ~~del~~ di cui il municipio di  
Livorno si fa possessore. Colla prima  
vendita acquistò sei lotti, che sono: u-  
n terreno privato presso il Camproscanto,  
la estensione di ettari 5.30; due fabbriche  
nella corte dell'ospedale di San-  
sivisio assieme metri quadrati 148; un  
piaggiale con 200 buche da grano fa-  
tto bastione (esclusa la muratura) della su-  
perficie di ettari 1.69, e contenente  
più quattro fabbricati ed un mag-  
gino fatto la rampa di ascesa. Inoltre  
il chiostro di Cavalleggeri presso Anti-  
no della estensione di ari 77; e seguen-  
tamente l'edificio denominato dell'  
ospedale, costituito di casamento a tre  
piani con 80 ambienti, piaggiale at-  
torniato da muri e terreno pure  
~~reintato e terreno pure~~ reintato. La es-  
tensione posteriore, proposta nel progetto  
di legge 7 febbraio, riguarda i  
disfatti forti di Portamurata e di Ca-  
valleggeri. La stima dei primi  
cinque lotti non dà a dire: quella

6

(conferente la Società  
coinvolguta)

In quelle località,

dell'ultime lotte, ossia del cospicuo sub-  
orinato dell'ospedale sembra basta per  
varie ragioni che qui farebbe lungo  
toccare, ed anche perché apparisce con-  
pendiosa e poco analitica. In forma  
peraltro tutto è regolare, né di leggeri si  
potrebbe infirmare l'operato del pronto  
governativo. Di più l'insieme della ven-  
dita fu concordata per tutti e sei i lotti  
coll'aumento del 25,60 per cento sui pre-  
zzi di perizia, ~~conferente la Società~~  
~~diminuito~~ rapporto medio degli in-  
crementi ottenuti dal valore dell'asta più  
beni posti all'incanto. Tale notevole  
aumento sembra atto a sanare quel  
vizio estimativo: e perciò, ed in grazia  
della città di Livorno, la ~~Commissione~~  
accetta francamente l'atto ministeriale  
e la sanzione delle private trattative.  
Quanto alla cessione dei disusati for-  
ti medesime ~~che~~ <sup>è da ritenere essere</sup> forse l'unico mezzo  
di conseguire un prezzo per edifici che  
difficilmente si prestano ad usi privati;  
prova che il Municipio li richiede e  
per ~~che~~ istituire scali da costruzioni na-  
vanti (utilissimo impiego), e per amplia-  
re il pubblico passeggio. Anche a  
riguardo <sup>quindi</sup> della nuova destinazione  
la cessione merita ~~non~~ incorag-  
giamento ed armonia.

Notoria è la grandiosità e la  
magnificenza del palazzo già ducale,  
poi reale di Lucca. ~~È~~ è edificio

seramente ~~col~~ regale, spartito in  
~~più~~ moltissimi quarti d'ambienti, e più  
che molti fontuosi. In parte più deg  
oggetto e capo di arte. Per tali qual  
la peraltro meno si deve il ~~palazzo~~  
riconoscere aumen a reddito matere,  
e quindi a notevole stima, massime  
a riguardo della frettezza della città  
cui' sorgere. Mancando la concorrenza  
acquisto cessa l'elemento vivificante  
del valore. Il prezzo non può con  
derarsi <sup>senza</sup> ~~in~~ un globo, e per intuito  
che per ragionio o rigore di analisi.  
E così non lo consideriamo; e es  
ciamo che ribarre dall'alienazione  
di quello stabile la ~~quasi~~ rispettabile  
somma di trecento mila lire è già  
~~abbastanza~~ ~~molto~~ e competente fatto tutti i  
rispetti. Dobbiamo godere che d'una  
prenda una del più fontuoso tra  
fuori palagi, e lo sbaraggarne l'era  
del congruo mantenimento è vero  
beneficio.

L'articolo ~~che~~ che più delle  
fare alla commissione si fu il gran  
dono della Potta in Parma. Tutto è  
singolare per ciò che riguarda questo  
~~oggetto~~ ~~affidato~~. Un funzionario ebbe l'incar  
rico di chiedere più schiarimenti al  
ministro delle Finanze, e le sue in  
dagini ebbero per risultamento il re

1  
L'amministrazione della

nozione che qui particolarità della in-  
solita prudenza è bene avvertita,  
(concedi a uomini saggi) nella relazio-  
ne che accompagna in proposito lo sche-  
ma di legge. Parma è impegnata nel  
conseguire quanto il giardino ~~davanti~~  
quo al palazzo reale deve procurarlo.  
Ne ebbe affetto dalla <sup>Legge</sup> civile della  
Corona, allorché quel palazzo <sup>di Stato</sup> ~~di Stato~~ <sup>di Stato</sup> ~~di Stato~~  
neve; poscia un atto <sup>di appropriazione</sup> ~~di appropriazione~~  
forzato a titolo di utilità pubblica ~~fun-~~  
ziono' ogni dubbio; e solo sulla <sup>Legge</sup> ~~Legge~~  
del prego ~~stato~~ può ora vertice l'azio-  
ne del potere legislativo. E sul prego,  
quale fu concordato e ~~stipulato~~ <sup>stipulato</sup> non vale  
sottileggiare, massime trattandosi dello in-  
teresse d'una città come Parma, e  
di segno di beneficenza a cui si crede  
attendere.

Lo facile che si cede per trans-  
fazione di libere al Comune di Portofu-  
raio, e per uso ~~pubblico~~ <sup>pubblico</sup> legittimo e  
schiaffo, è di poca entità, e non  
merita speciale discorso. Il contratto  
che dovrà constatare la cessione, è in-  
serito ~~nel~~ <sup>nel</sup> nello stesso progetto di legge  
~~che dovrà~~ <sup>che dovrà</sup> ~~subire~~ <sup>subire</sup> il parere del consi-  
glio di Stato. ~~Tramite al medesimo~~  
~~ma~~ <sup>ma</sup> ~~si può lasciare l'adempimento~~  
si maggiormente nei termini della  
transazione e nella definizione dell'  
affare, che pure in genere alla som-

T dopo un minutolo es-  
ame, appena ~~che~~  
~~dembrato la misura~~  
lo espresso adombra  
la misura,

questione sembra d'ammettere d'oggi-  
sare.

Così la Commissione si trova indot-  
ta, e Signori, a proporre l'adozione  
complessiva delle due proposte di legge  
delle quali ~~le due proposte~~ <sup>le due proposte</sup> ~~trattate~~ <sup>trattate</sup> gli  
articoli 2 e 3.° dello schema 11 gennaio  
si erano riuniti in uno, come per  
lieve modificazione di forma, ~~adesso~~  
si apprende ~~che~~ nell'atto che con-  
clude il presente rapporto. E ciò per  
far luogo ad un nuovo articolo 3.  
che è lo identico articolo unico del  
progetto di legge 7 febbraio, voluto da  
la Commissione venire agli altri  
per semplificazione di procedimento  
legislativo e uniformità di materia.

Al relatore sottoscritto non r-  
sta che adempiere un incarico. Qui  
lo cioè di porre <sup>al Governo</sup> ~~al Governo~~ <sup>a nome</sup> ~~a nome~~  
della Commissione, che da qui inn-  
zi, neppure per cause plausibili, si  
affretti a permettere la esecuzione  
lo effetto di contratti non funzionati  
dal Parlamento, a fine di non pre-  
dicare, <sup>a comunque</sup> ~~con fatti intrapresi~~, se non  
compiuti, la libertà del medesimo  
~~per decreto~~ <sup>di questo ramo del potere</sup> ~~di questo ramo del potere~~  
omaggio delle patrie istituzioni.

Coronaro Monti, relatore

## PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

*Progetto della Commissione*

## Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti :

A) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato all'ospedale maggiore di Brescia della soppressa chiesa di San Domenico in quella città coi relativi mobili e arredi sacri, al prezzo di lire 8500, ed alle altre condizioni apparenti dall'istrumento ricevuto dal notaio bresciano, dottor Giuseppe Faucanié del 21 agosto 1865.

B) Di vendita fatta dall'amministrazione demaniale a quella dell'ospedale degl'infermi di Fosdinovo del fabbricato, ivi posto, detto il *Castello*, per il prezzo di lire 12,000, come da rogito del notaio massese, dottore Ulpiano Carlo Pieroni, 9 gennaio 1866.

C) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Pisa per il prezzo di lire 45,056 di quell'edificio demaniale, detto il *Palacotto*, posto nella piazza de' Cavalieri, come da istrumento 6 settembre 1866, del notaio pisano Luigi Fontani.

D) Di vendita che l'amministrazione demaniale ha fatta al signor Virginio Marchi di Parma per il prezzo di lire 3056, come da rogito di quei notari, dottor Guglielmo Carraglia e dottor Germano Alinori, 20 ottobre 1866, del diritto spettante al Demanio di derivare un *giulio* d'acqua di fontana dal bocchetto esistente nel registro o vasca della piazza grande di Parma.

E) Di vendita fatta dal demanio dello Stato al comune di Firenze dei lotti 3, 4 e 5 (Elenco 1) della fattoria di Poggio Imperiale pel prezzo di L. 105,770 69, giusta rogito 19 novembre 1866 del notaio Spighi.

F) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Siena del palazzo ex-reale, posto in quella città, al prezzo di lire 151,820 97, e alle altre condizioni risultanti dal rogito 15 dicembre 1866 del notaio dottor Flavio Buffi.

G) Di vendita fatta dall'amministrazione demaniale al municipio di Portici di due edifici provenienti dai

Padri operai di San Giorgio maggiore di quella città, costituenti il lotto 1, elenco 50, della provincia di Napoli, per il prezzo di lire 110,000, come da rogito del notaro napoletano Gaetano Tavassi 16 gennaio 1867.

H) Di vendita al comune di Livorno degli stabili demaniali costituenti i lotti 4, 13, 14, 16, 21 e 23 dell'elenco 1 di quella provincia, al prezzo di 81,356 53 lire, giusta rogito 21 maggio 1867, seguito davanti la segreteria della prefettura di Livorno.

I) Di vendita fatta dalle finanze dello Stato alla provincia di Lucca di quel palazzo ex-reale per il prezzo di lire 300,000, giusta istromento del notaro lucchese dottor Pietro Biagi, del 6 luglio 1867.

K) Di vendita fatta dal demanio al municipio di Parma dell'area del giardinetto con piccolo fabbricato in prossimità all'edificio detto della Pilotta, al prezzo di lire 6000 e alle condizioni tutte apparenti dall'istromento 24 settembre 1867, seguito davanti la prefettura di Parma a mezzo del proprio segretario.

#### Art. 2.

Il Governo del re è autorizzato

A cedere al municipio di Portoferraio quel locale erariale detto dell'Ambulanza per stabilirvi un pubblico ospedale a beneficio anche dei malati poveri appartenenti ai comuni dell'isola d'Elba, e sotto le altre condizioni apparenti dalla convenzione seguita il 30 ottobre 1866 tra il detto municipio e l'amministrazione della guerra.

L'approvazione del contratto ~~autorizzato coll'art. 10~~ avrà luogo per decreto del Ministero delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Livorno i forti di Porta Murata e de'Cavalleggieri per il prezzo di lire 231,000, e sotto le altre condizioni risultanti dalla convenzione 7 ottobre 1867, fra il rammentato comune e l'amministrazione della guerra.

*1 relativo*

*A rincontro del  
progetto ministeriale  
7 Feb. '68*